|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69**

**Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla**

**Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013),**

**coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in**

**questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per**

**il rilancio dell'economia». (13A07086)**

*(GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)*

Vigente al: 20-8-2013

Titolo I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

Misure per il sostegno alle imprese

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ***(( ... ))***.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Rafforzamento del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte delle

piccole e medie imprese, anche tramite:

1) l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e

dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di

valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del

Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di

rischio;

***((2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura***

***massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per***

***cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento***

***alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello***

***stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche***

***amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non***

***inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato***

***nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli***

***ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti dai***

***medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia***

***diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in***

***favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27***

***del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle***

***operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui***

***all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;))***

3) la semplificazione delle procedure e delle modalita' di

presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a

modalita' telematiche ***((di ammissione alla garanzia e di gestione***

***delle relative pratiche))***;

4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi

della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie

dell'intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni

finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la

possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai

soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di

garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro

esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

***((b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini***

***dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese***

***sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche'***

***delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.***

***381.))***

2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere

generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n.

248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. ***(((soppresso).))***

***((4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge***

***6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge***

***22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all'80 per cento» sono***

***sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».))***

5. ***((All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,***

***n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,***

***n. 214, e successive modificazioni))***, le parole: «nonche' alle grandi

imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la

partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto

e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

***((5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e***

***previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo***

***economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e***

***delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai***

***professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti***

***alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal***

***Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio***

***2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della***

***medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo***

***sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma,***

***prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle***

***risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse***

***stesse.))***

***((5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie***

***imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23***

***dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire,***

***previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi***

***su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita'***

***ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 7-bis,***

***del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del***

***Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta***

***giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del***

***presente comma nonche' le modalita' di contribuzione da parte di***

***enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di***

***garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n.***

***662 del 1996.))***

Art. 2

Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e

attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema

produttivo, le ***((micro))***, le piccole e medie imprese, come

individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6

maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso

agevolato ***((per gli investimenti, anche mediante operazioni di***

***leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di***

***impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche'***

***per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie***

***digitali.))***

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31

dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari

autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,

purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma

7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita'

di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti

S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni

dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore

massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna

impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di

acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per

cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma

5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo

economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati

sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le

modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione

del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con

il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della

disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, ***((secondo periodo.))***

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i

requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente

articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di

erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di

controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di

cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo

puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima

dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso

e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui

predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,

il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e

Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in

relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in

particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche ***((e***

***agli intermediari di cui al comma 2))*** del plafond di provvista di cui

al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il

piu' efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in

garanzia per l'utilizzo da parte delle banche ***((e degli intermediari***

***di cui al comma 2))*** della provvista di cui al comma 2;

c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione

***((che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui***

***al comma 2))*** aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino

piena trasparenza ***((sulle misure previste dal presente articolo))***.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5

miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili

ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti

legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli

esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al

Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e

delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione

dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5

milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno

2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,

di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per

l'anno 2021.

***((8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,***

***compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche***

***alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.))***

Art. 3

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

1. ***((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni))*** di cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ***((sono***

***destinate))*** risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento

dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli

relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle

***((risorse finanziarie))*** disponibili alla data di entrata in vigore

del presente decreto, ***((non sono destinatari))*** di risorse per la

concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la

concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del

cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del

contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto

previsto dall'articolo 8, comma 1, del ***((decreto del Ministro dello***

***sviluppo economico))*** 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel

limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto

in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo

economico utilizza le disponibilita' esistenti del Fondo per la

crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al

comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le

finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita'

del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,

provvede a ridefinire le modalita' e i criteri ***((per la concessione***

***delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui***

***all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133))***, anche al fine

di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di

favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di

prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono

nei territori oggetto di accordi, stipulati ***((dal Ministero dello***

***sviluppo economico))***, per lo sviluppo e la riconversione di aree

interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di

rilevanti complessi aziendali.

***((4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto***

***previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve***

***prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili***

***degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione***

***del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20***

***milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale***

***di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro***

***dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel***

***supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre***

***2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino***

***esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di***

***prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti***

***d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di***

***importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte***

***eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo***

***sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di***

***cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del***

***Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni***

***di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di***

***trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.))***

***(( Art. 3-bis***

***Misure urgenti per i pagamenti dei debiti***

***degli enti del Servizio sanitario nazionale ))***

***(( 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del***

***Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3,***

***comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste***

***dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con***

***decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo***

***articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni***

***che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in***

***funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1,***

***comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive***

***modificazioni.))***

***(( 2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3,***

***comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le***

***parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».))***

Art. 4

Norme in materia di concorrenza nel mercato

del gas naturale e nei carburanti

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto

legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti

vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti

domestici».

2. ***((I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.***

***226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo,***

***relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del***

***servizio di distribuzione del gas naturale))*** sono da intendersi di

natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione

con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la

nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del ***((regolamento di cui al***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.***

***226))***, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo

raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che

verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di

quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui

all'articolo 3 del ***((medesimo regolamento))*** relativi alla mancata

nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al

***((1° gennaio 2014))***. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in

cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione della

stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a

maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti

all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di

riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per

la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero

dello sviluppo economico.

***((3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento***

***di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre***

***2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle***

***proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti***

***in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei***

***comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e***

***inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del***

***Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato***

***nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive***

***modificazioni.))***

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma

2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del

commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita

la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un

commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano

rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati

***((ai sensi del comma 3 del presente articolo))***, il venti per cento

***((delle somme))*** di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi

spettanti a seguito della gara, ***((e' versato))*** dal concessionario

subentrante, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio

per il settore elettrico per essere ***((destinato))*** alla riduzione

delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare ***((di cui al***

***comma 2))*** e di ridurre i costi ***((per gli enti locali e per le***

***imprese))***, il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee

guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore

di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in

conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di

distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso ***((del***

***metano e del GPL))*** per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di

impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e'

destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e

contestuale trasformazione da ***((impianti di distribuzione di***

***carburanti))*** liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano

***((o di GPL))*** per autotrazione, secondo le modalita' definite con i

decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013,

***((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013))***, e

7 agosto 2003, ***((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25***

***settembre 2003))***.

***((7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il***

***comma 1 e' sostituito dal seguente:))***

***((«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di***

***impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il***

***reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un***

***importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui***

***all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della***

***Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:))***

***(( a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;))***

***((b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino***

***a 2.064.000 euro;))***

***((c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».))***

Art. 5

Disposizioni per la riduzione

dei prezzi dell'energia elettrica

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, ***((con modificazioni))***, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi

superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1

milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi

superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300

mila euro».

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma

1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui

all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa

elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di

cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi ***((n.***

***6/92 del 29 aprile 1992))***, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12

maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione

del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente

convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del

***((paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma***

***15, della legge 23 luglio 2009, n. 99))***, in cui il peso dei prodotti

petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto

pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento

nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al

sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per

cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento del gas

naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione

del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti

***((dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas))***. Il Ministro

dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,

stabilisce le modalita' di aggiornamento del predetto valore, in

acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di pubblicazione dei

valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano

ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di

commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto

nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro

dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal ***((1° gennaio 2014))***, in attesa della

ridefinizione della disciplina organica di settore, il ***((valore di***

***cui al comma 3, primo periodo))***, e' aggiornato trimestralmente in

base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati

all'ingrosso ***((come definito al comma 3))***, ferma restando

l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

***((5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di***

***termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto anni***

***alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati***

***ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato***

***interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al***

***completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in***

***vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo***

***periodo, e' determinato sulla base del paniere di riferimento***

***individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23***

***luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari***

***al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il***

***metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per***

***gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del***

***ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e' determinato sulla***

***base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti***

***petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo***

***anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente***

***decreto.))***

6. ***(((soppresso).))***

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

***((7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica***

***alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31***

***dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del***

***diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia***

***elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per***

***un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un***

***periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del***

***10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con***

***corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante***

***nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine***

***del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a***

***quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento.***

***L'incremento e' applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante***

***per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa***

***onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del***

***prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per***

***l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,***

***del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato***

***nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e'***

***comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al***

***Gestore dei servizi energetici (GSE).))***

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo

da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema

elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 6

Gasolio per il riscaldamento

delle coltivazioni sotto serra

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a

favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed

assistenziale e' applicata, sul gasolio utilizzato per il

riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, ***((nel rispetto di***

***quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),))*** della

direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive

modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013,

pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede

di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si

obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di

gasolio per finalita' ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere

non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito

dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora

tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio

utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene

corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative

alla misura di cui al presente articolo e' comunicata alla

Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato

regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4

milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno

degli ***((anni 2014 e 2015))*** si provvede mediante riduzione dei consumi

medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di

cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26

febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n.

67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al

presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il ***((Ministro dell'economia e delle***

***finanze))***, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

Art. 7

Imprese miste per lo sviluppo

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

e' sostituito dal seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

e' sostituito dal seguente:

«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le

stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti

agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di

rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese

miste. Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad

investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali,

affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di

sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate

dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota

del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un

Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a

imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle

imprese italiane nelle imprese miste.».

***((1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito***

***internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai***

***crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo***

***6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le***

***imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto***

***previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e***

***lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilita' sociale delle***

***imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione***

***P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia***

***di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese***

***delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui***

***diritti umani.))***

Art. 8

Partenariati

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e'

aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis (Partenariati). - 1. Per la realizzazione di

programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della

presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati

appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le

regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,

indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la

tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di

natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo

11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.

123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali

non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o

organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di

programma.».

Art. 9

Accelerazione nell'utilizzazione

dei fondi strutturali europei

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento

autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e

grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti

pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza,

nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti,

provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi

alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi

strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e

alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i

medesimi fondi.

***((2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste***

***dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione***

***dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali***

***europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti,***

***relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o***

***inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli***

***interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitivita',***

***la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere***

***sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della***

***Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate***

***dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e***

***11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e***

***dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi***

***finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di***

***inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai***

***contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di***

***inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso***

***la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori***

***oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di***

***competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per***

***l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi***

***programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal***

***fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto***

***previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.***

***1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e***

***successive modificazioni.))***

3. ***(((soppresso).))***

***((3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle***

***spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi***

***strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle***

***sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei,***

***le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali o***

***nazionali che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi***

***territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi***

***candidati dai comuni al piano nazionale per le citta', di cui***

***all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando***

***accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali***

***interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi***

***operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e***

***d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e***

***con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta***

***giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano***

***le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali e***

***nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione***

***nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le***

***autorita' competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti***

***necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.***

***Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla***

***costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la***

***coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le***

***autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono***

***definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi***

***diretti tra i comuni e le autorita' di gestione nonche' per il***

***raccordo tra le attivita' di supporto alla stipulazione di tali***

***convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema***

***dei programmi di capacity building della programmazione regionale***

***unitaria.))***

4. ( ***((soppresso).))***

5. Le risorse economiche ***((rivenienti))*** dal Fondo di solidarieta'

dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate

al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile

1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo

trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni

commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in

mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo

dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto

in sede europea.

***(( Art. 9-bis***

***Attuazione rafforzata degli interventi***

***per lo sviluppo e la coesione territoriali ))***

***(( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per***

***accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di***

***carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo***

***nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi***

***progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro***

***funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati,***

***finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per***

***lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto***

***legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti***

***possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.))***

***((2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di***

***sviluppo e' promosso dal Ministro per la coesione territoriale o***

***dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici,***

***coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo, nazionale o***

***territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6***

***del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal***

***presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.))***

***((3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto***

***legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal seguente: «Il***

***contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalita'***

***attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente***

***regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del***

***decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,***

***dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo***

***sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del***

***decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,***

***ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei***

***concessionari di servizi pubblici».))***

***((4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio***

***2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)alla lettera a), la parola: «attuatrici» e' sostituita dalle***

***seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per***

***l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa,***

***costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio***

***1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di***

***committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni***

***responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;))***

***(( b)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,***

***nonche' gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale***

***di sviluppo di cui all'articolo 6».))***

***((5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo***

***sviluppo d'impresa Spa, per le attivita' di progettazione e di***

***realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel***

***rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai***

***progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia***

***di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di***

***infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e***

***le informazioni antimafia.))***

***((6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su***

***proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza***

***unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto***

***1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto***

***minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del***

***decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive***

***modificazioni.))***

***((7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo***

***non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza***

***pubblica.))***

Art. 10

Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia

WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle

interfacce della rete pubblica

***((1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite***

***tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli***

***utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita'***

***commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano***

***applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni***

***elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e***

***successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio***

***2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio***

***2005, n. 155, e successive modificazioni.))***

2. ( ***((soppresso).))***

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' ***((abrogato))***;

b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il

decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992,

n. 314, e' abrogato».

Art. 11

Proroga del credito d'imposta per la produzione,

la distribuzione e l'esercizio cinematografico

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di

cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo

di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento

dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di

fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione

finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di

cui al primo periodo.

***(( Art. 11-bis***

***Misure economiche di natura compensativa***

***per le televisioni locali ))***

***(( 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti***

***televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario***

***rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello***

***sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta***

***Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come***

***contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera***

***b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive***

***modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito***

***nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti***

***nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi***

***non oltre il quarto.))***

Art. 12

Ricapitalizzazione

delle Societa' di Gestione del Risparmio

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:

«6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

***(( Art. 12-bis***

***Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati ))***

***((1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'***

***aggiunto, in fine, il seguente comma:))***

***((«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle***

***imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai***

***relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo***

***massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al***

***comma 10 della -Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti***

***dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali-, non***

***erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, e'***

***destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto***

***finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in***

***vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura***

***semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al***

***decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza***

***dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione***

***dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento***

***dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti***

***fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo***

***unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la***

***medesima data, con le modalita' di cui al citato articolo 258, nei***

***limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla***

***disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno,***

***di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono***

***stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e l'attribuzione***

***della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa***

***restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'attuazione del presente***

***comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza***

***pubblica».))***

Capo II

Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana

Art. 13

Governance dell'Agenda digitale Italiana

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35

e' sostituito dal seguente:

«2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda

digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo

economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal

Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze,

***((dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali))***, da

un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza

Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri interessati

alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta

al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia

digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,

un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e

del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che

costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della

cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda

digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da

esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle

imprese private e delle universita', presieduto dal Commissario del

Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una

struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione

della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.».

***((1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del***

***decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: «per favorire***

***l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone***

***rurali, nonche'».))***

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del

Ministro dell'economia e delle finanze***((,))***» sino alla fine del

periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da

«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche***((,))***»;

c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro

delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia***((, tramite***

***procedura di selezione ad evidenza pubblica,))*** tra persone di

particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di

innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza

di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

***(( d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto***

***periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo Statuto prevede che il***

***Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della***

***Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del***

***Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del***

***Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un***

***rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la***

***semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e***

***delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza***

***unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e***

***l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo***

***non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque***

***definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non***

***devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza***

***pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di***

***nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di***

***indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei***

***conti»;))***

***(( d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo e'***

***inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui***

***all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i***

***relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a valere***

***sul Progetto operativo di assistenza tecnica -Societa'***

***dell'informazione- che permangono nella disponibilita' della***

***Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo' avvalersi, per il***

***loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione***

***dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza***

***del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del***

***decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;))***

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del

direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle

risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130

unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle

amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle risorse

finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia

stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e

funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e

di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni

esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di

equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al

comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e

continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato

rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per

la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici.».

***((2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma***

***4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre***

***2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre***

***2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta***

***giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del***

***Consiglio dei ministri.))***

***((2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri***

***previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma***

***1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,***

***qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla***

***data di entrata in vigore della legge di conversione del presente***

***decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei***

***Ministri interessati.))***

***((2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di***

***cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12,***

***comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre***

***2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre***

***2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta***

***giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei***

***ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri***

***interessati.))***

***(( Art. 13-bis***

***Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle***

***tecnologie della comunicazione e dell'informazione ))***

***(( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei***

***trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,***

***sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di***

***lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni***

***dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di***

***conformita' alla normativa in materia di contratti pubblici, di***

***servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e***

***per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e***

***servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.***

***L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza***

***informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi e i***

***requisiti di inalterabilita', autenticita' e non ripudio dei***

***documenti scambiati.))***

***((2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e***

***soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in***

***competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non***

***comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve***

***essere ritenuto prioritario.))***

***((3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e***

***tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori***

***qualificati del Sistema pubblico di connettivita' ai sensi***

***dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al***

***decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive***

***modificazioni.))***

Art. 14

Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

dopo il comma 3-***((ter sono aggiunti i seguenti))***:

«3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato***((,***

***ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di***

***cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe***

***nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del***

***decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino una***

***casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis,***

***comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di***

***domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice***

***dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo***

***2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal***

***medesimo cittadino))***. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui

al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio

digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

***((3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3***

***sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice***

***fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».))***

***((1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice***

***dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo***

***2005, n. 82, dopo le parole: -di cui all'articolo 71- sono inserite***

***le seguenti: -. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti***

***a mezzo fax-.))***

***((1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni***

***legislative e regolamentari in materia di documentazione***

***amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28***

***dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: -3.***

***L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi***

***del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)-.))***

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

Disposizioni in materia

di sistema pubblico di connettivita'

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per

l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore

dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della

Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico e'

rinnovabile».

Art. 16

Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati - Modifiche al

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono

individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita'

elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche' le modalita'

di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario

all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private ***((nonche' di enti***

***locali o di soggetti partecipati da enti locali))*** nel rispetto della

legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».

***(( Art. 16-bis***

***Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia***

***di accesso alle banche dati pubbliche ))***

***((1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate***

***le seguenti modificazioni:))***

***(( a)all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 e' inserito il***

***seguente:))***

***((«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito***

***dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti***

***possono inviare all'ente gestore richieste di verifica***

***dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita***

***dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base***

***della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita'***

***delle medesime»;))***

***(( b)all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 e' aggiunto il***

***seguente:))***

***((«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,***

***sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter,***

***comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del***

***contributo di cui al comma 2 del presente articolo».))***

***(( Art. 17***

***Misure per favorire la realizzazione***

***del Fascicolo sanitario elettronico ))***

***((1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE e' istituito dalle***

***regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti:***

***«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro***

***il 30 giugno 2015,»;))***

***(( b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:))***

***((«2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,***

***l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla***

***terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier***

***farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della***

***farmacia che effettua la dispensazione»;))***

***(( c) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati***

***identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel***

***FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati***

***identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;))***

***(( d) al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle***

***seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del FSE***

***e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier***

***farmaceutico nonche'»;))***

***(( e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate»***

***sono aggiunte le seguenti: «, ovvero partecipare alla definizione,***

***realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per***

***l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai***

***decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia***

***digitale,»;))***

***(( f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:))***

***((«15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province***

***autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero***

***della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE,***

***redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima***

***Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti***

***pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.))***

***((15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle***

***esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome,***

***nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero***

***della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione***

***e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a***

***garantire l'interoperabilita' dei FSE.))***

***((15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della***

***salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,***

***al fine di:))***

***(( a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di***

***progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la***

***realizzazione del FSE, verificandone la conformita' a quanto***

***stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare***

***condizionandone l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati***

***regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche,***

***valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini***

***di programmazione sanitaria nazionale;))***

***(( b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e***

***delle province autonome, conformemente ai piani di progetto***

***approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto***

***dai decreti di cui al comma 7 e' compresa tra gli adempimenti cui***

***sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al***

***finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale***

***da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa***

***sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti***

***tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di***

***Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale***

***n. 105 del 7 maggio 2005.))***

***((15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da***

***realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata una spesa non***

***superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro***

***a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del***

***Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per***

***l'Italia digitale».))***

***(( Art. 17-bis***

***Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in***

***materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ))***

***((1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e***

***successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))***

***((«10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le***

***specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati***

***carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non***

***regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi***

***almeno uno dei seguenti requisiti:))***

***(( a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato***

***o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni,***

***certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e***

***riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore***

***fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro***

***emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;))***

***(( b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di***

***carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero***

***con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente***

***alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione***

***dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».))***

***(( Art. 17-ter***

***Sistema pubblico per la gestione***

***dell'identita' digitale di cittadini e imprese ))***

***((1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione***

***digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e***

***successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il***

***seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,***

***le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai***

***propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero***

***mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».))***

***((2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto***

***legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal***

***presente articolo, sono aggiunti i seguenti:))***

***((«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare***

***l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in***

***mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale,***

***il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di***

***cittadini e imprese (SPID).))***

***((2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di***

***soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte***

***dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il***

***decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di***

***registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli***

***strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per***

***conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di***

***servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli***

***interessati.))***

***((2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche***

***amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il***

***decreto di cui al comma 2-sexies.))***

***((2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete,***

***e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite***

***con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del***

***sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri***

***utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai***

***propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il***

***riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale***

***di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi***

***dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.))***

***((2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,***

***su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del***

***Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di***

***concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il***

***Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le***

***caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:))***

***(( a) modello architetturale e organizzativo del sistema;))***

***(( b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento***

***dei gestori dell'identita' digitale;))***

***(( c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e***

***organizzative da adottare anche al fine di garantire***

***l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso***

***resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di***

***cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;))***

***(( d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in***

***qualita' di utenti di servizi in rete;))***

***(( e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle***

***pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in***

***rete;))***

***(( f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate***

***in qualita' di erogatori di servizi in rete».))***

***((3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di***

***cittadini e imprese (SPID) e' realizzato utilizzando le risorse***

***finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per***

***l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della***

***finanza pubblica.))***

Capo III

Misure per il rilancio delle infrastrutture

Art. 18

Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio

e fondo piccoli Comuni

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in

corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati

all'avvio dei lavori e' istituito nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una

dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335

milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,

652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno

2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. ***((Il Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere***

***una documentazione conoscitiva e una relazione analitica***

***sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.))***

2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

***((della legge di conversione))*** del presente decreto, si provvede

all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e

all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle

disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi

finanziabili ai sensi del presente comma riguardano ***((il***

***completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale***

***in corso di realizzazione))***, il potenziamento dei nodi, dello

standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento

delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il

collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la

Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle infrastrutture

viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la

strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, gli

assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di

Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di

aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del

finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla

trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione

concedente. ***((Gli interventi rispondenti alle finalita' di***

***potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei***

***corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e***

***dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture***

***comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla***

***legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le***

***procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti***

***territoriali))***.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni

dalla data di entrata in vigore ***((della legge di conversione))*** del

presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui

al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse

viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza Venezia

della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della

metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto

Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre fonti di

finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse

autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello-Frasso Telesino

della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al

«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale

Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in

cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'

essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun

obbligo del concedente nei confronti del concessionario al

finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi

all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli

investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla

realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade

dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla

procedura di cui al comma 2, e' destinato alla societa'

concessionaria, secondo le modalita' previste dal Verbale d'Intesa

sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre

2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di

82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno

2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato

e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del

contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune

di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono

restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31

dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato

per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto

definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della

metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al

comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da

Pantano a Centocelle sia messa in ***((pre-esercizio))*** entro il ***((15***

***dicembre))*** 2013.

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma - parte

investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI e' autorizzata la

contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria

immediatamente cantierabili per l'importo gia' disponibile di 300

milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio

2012, n. 119.

***((8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici***

***scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli***

***infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti***

***immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di***

***cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive***

***modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli***

***anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza***

***degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici***

***scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5,***

***del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma***

***concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle***

***infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di***

***cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e***

***successive modificazioni.))***

***((8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza***

***degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa***

***di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in***

***relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.***

***244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e***

***potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio***

***sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno***

***degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente***

***riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello***

***stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo***

***al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.***

***Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad***

***apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di***

***bilancio.))***

***((8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di***

***riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni***

***scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui e'***

***stata censita la presenza di amianto, nonche' di garantire il***

***regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la***

***procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del***

***decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate***

***al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e***

***nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per***

***l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le***

***suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al 31***

***dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati***

***operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori***

***rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del***

***Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro***

***delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro***

***dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi***

***del comma 8-sexies.))***

***((8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a***

***livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari***

***degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli***

***edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e***

***della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della***

***tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle***

***province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in***

***attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,***

***n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il***

***30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni***

***entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano***

***alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi***

***immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e***

***manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata***

***trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15***

***ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei***

***finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono***

***ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.***

***L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto***

***autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con***

***pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei***

***lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco***

***dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo***

***stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito***

***internet dei due Ministeri.))***

***((8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma***

***8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei***

***finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono***

***disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater***

***ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono***

***riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo***

***stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti***

***locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo***

***gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.))***

***((8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto***

***corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa,***

***relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca***

***applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,***

***n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31***

***gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia***

***scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge***

***18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge***

***17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze***

***e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti***

***variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito***

***della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate***

***all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente***

***riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'***

***statali.))***

***((8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre***

***2012, n. 228, dopo le parole: «non possono effettuare spese di***

***ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media***

***negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,» sono***

***inserite le seguenti: «se non destinati all'uso scolastico e dei***

***servizi all'infanzia,».))***

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura

indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno

2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione del

primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi

infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione

di edifici pubblici, ***((ivi compresi gli interventi relativi***

***all'adozione di misure antisismiche))***, ovvero di realizzazione e

manutenzione di reti ***((viarie e infrastrutture accessorie e***

***funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,))*** nonche'

di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere

al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,

autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni ***((dalla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione))*** del presente decreto,

con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e

il personale - e ***((l'Associazione nazionale dei comuni italiani***

***(ANCI),))*** da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono

disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli

interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti, ***((le unioni composte da comuni con***

***popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da***

***fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a***

***5.000 abitanti))***, per il tramite dell'***((ANCI))***, presentano entro 60

giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo

finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il

contributo richiesto per il singolo progetto non puo' essere

inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo

totale del singolo intervento puo' superare il contributo richiesto

soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie

siano gia' immediatamente disponibili e spendibili da parte del

Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto. Il

Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il

programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti,

viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in

gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e

apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del

programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.

***((La societa' ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una***

***relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.))***

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle

finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento

assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di

assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in

ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse

assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di

applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono

nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non

possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235

milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno

2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro

142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della

legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno

2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 ***((milioni))*** per

l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per

l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni

per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse

assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei

Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei

Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla

ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

***((14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti***

***riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei***

***decreti attuativi di propria competenza di cui al presente***

***articolo.))***

Art. 19

Disposizioni in materia di concessioni

e defiscalizzazione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143:

1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto

della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre

di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta,

permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla

normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e

validi.»;

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle

attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica

dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che

comunque incidono sull'equilibrio del ***((piano economico-finanziario,***

***previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per***

***l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di***

***pubblica utilita' (NARS) ))***»;

3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

«8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al

comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti

e le condizioni di base del ***((piano economico-finanziario))*** le cui

variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una

modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La

convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico

finanziario ***((che fa))*** riferimento ad indicatori di redditivita' e di

capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica e

la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

b) all'articolo 144:

1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel

bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice

***((possa indire))***, prima della scadenza del termine di presentazione

delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori

economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare

l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto

il profilo della finanziabilita', e ***((possa provvedere))***, a seguito

della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il

termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore

a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli

interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle

misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12

novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove

previsti.»

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla

dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di

manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in

considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano

economico-finanziario.

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di

gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del

rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di

finanziamento o ***((in mancanza))*** della sottoscrizione o ***((del))***

collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157,

entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non

superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione

del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del concessionario

di reperire la liquidita' necessaria alla realizzazione

dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste

dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso

termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo

periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle

spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione

definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso di

parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio

tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di

concessione ***((rimanga valido))*** limitatamente alla parte che regola la

realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:

«21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e

il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano

in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144,

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non

si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli

articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente

decreto***((, ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di***

***progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico***

***interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto))***.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Al

fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere

infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo

superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei

contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3,

comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui

progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per

i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e'

accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non

sostenibilita' del ***((piano economico-finanziario))***, e' riconosciuto

al soggetto titolare ***((del contratto di partenariato***

***pubblico-privato))***, ivi comprese le societa' di progetto di cui

all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un

credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in

relazione alla costruzione e gestione dell'opera»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo

parere del NARS che allo scopo e' integrato con due ulteriori

componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e

delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie

delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto

dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono

le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a

consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che

possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono

inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la

sostenibilita' del ***((piano economico-finanziario))***, definendone le

modalita' per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche'

per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri

posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto

compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite

linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12

novembre 2011, n. 183»;

c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «***((2-ter. Al fine di***

***favorire))*** la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di

rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di

euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato

***((pubblico-privato))*** di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva

sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata,

in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del

piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del

contratto di partenariato ***((pubblico-privato))***, ivi comprese le

societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto

legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica

dell'operazione di partenariato ***((pubblico-privato))***, l'esenzione dal

pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al

raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»;

d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle

previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le

stesse misure sono riconosciute in conformita' alla disciplina

comunitaria in materia di ***((aiuti di Stato))***.

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le

modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi' definita

ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

b) il comma 3 e' abrogato.

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite

dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

***((5-bis. Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i***

***pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate***

***all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive***

***modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti***

***al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da***

***parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data***

***del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi***

***avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi,***

***relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione***

***demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone***

***demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03***

***del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le***

***amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della***

***riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla***

***sospensione.))***

Art. 20

Riprogrammazione degli interventi

del Piano nazionale della sicurezza stradale

1. ***((Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla***

***data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare))*** con i

soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e

2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della

Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora

avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa

sono revocati con uno o piu' decreti, di natura non regolamentare,

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.

2. ***((Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono***

***iscritte nello stato di previsione del Ministero))*** delle

infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in

cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale,

***((concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di***

***itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al finanziamento***

***della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali***

***mancanti per dare continuita' all'asse viario Terni-Rieti))***, alla

prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano

Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al

miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale

in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29

luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto

residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel

triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare e' definito sulla base delle

proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura

fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto

dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul

miglioramento della sicurezza stradale ***((di cui al comma 2))*** e della

loro immediata cantierabilita'.

5. ***((Il Ministro))*** dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del

presente articolo.

***((5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio***

***relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto***

***legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilita'***

***delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di***

***attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai***

***commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice***

***di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive***

***modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale***

***somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro***

***cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione***

***di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del***

***presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della***

***confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la***

***sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di***

***guida»;))***

***(( b)al comma 2:))***

***((1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:***

***«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;))***

***((2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:***

***«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;))***

***(( c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:))***

***((«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea***

***apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma***

***2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente***

***accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento***

***elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma***

***1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e***

***rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo***

***menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al***

***trasgressore medesimo»;))***

***(( d) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:***

***«Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura,***

***il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti***

***di pagamento elettronico»;))***

***(( e) al comma 2-ter, le parole: «alla meta' del massimo» sono***

***sostituite dalle seguenti: «al minimo».))***

***((5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro***

***dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di***

***convenzioni con banche, con la societa' Poste italiane Spa e con***

***altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o***

***maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti***

***mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo***

***202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile***

***1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente***

***articolo.))***

***((5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con***

***i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,***

***dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la***

***semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per***

***la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure***

***per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del***

***codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.***

***285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti***

***abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito***

***delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.))***

Art. 21

***(( Differimento dell'operativita' della garanzia ))*** globale

di esecuzione

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n.

119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Art. 22

Misure per l'aumento della produttivita' nei porti

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di

interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e

marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito dal

seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta

giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il

progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di

contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della

Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di

riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti,

della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla

valutazione di impatto ambientale»;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al fondo naturale

con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal

decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, definisce con proprio decreto le

modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al

fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino

costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono

sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme

tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali

e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al

fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di

quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorita'

portuali e' consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino

all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, cosi' come

adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche' variazioni in

aumento, fino a ***((un limite massimo))*** pari al doppio della misura

delle tasse medesime. ***((L'utilizzo delle entrate rivenienti***

***dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita'***

***portuali))***, nonche' la compensazione, con riduzioni di spese

correnti, sono adeguatamente esposti nelle ***((relazioni sul bilancio))***

di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita'

portuali si avvalgano della predetta facolta' di riduzione della

tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, e'

esclusa la possibilita' di pagare il tributo con la modalita'

dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta

la compatibilita' finanziaria delle operazioni poste in essere.

***((Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma))*** non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma

1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti»

sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa

in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale

degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui»

sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

Art. 23

Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica

da diporto e del turismo nautico

***((01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18***

***luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica»***

***sono inserite le seguenti: «o societa' non avente come oggetto***

***sociale il noleggio o la locazione».))***

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le

seguenti: «, di durata complessiva non superiore a ***((quarantadue***

***giorni))***,» e le parole «sempreche' di importo non superiore a 30.000

euro annui» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, ***((le lettere a) e b)sono abrogate))*** e le lettere c) e d) sono

sostituite dalle seguenti:

«c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17

metri;

d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20

metri;».

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,

ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ***((al comma 1, le parole: «d'intesa con»,))*** sono sostituite dalla

seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono

sostituite dalle seguenti: «***((e' approvata))*** la proposta del gestore

per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Con uno o piu'

decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono

definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le

procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27

del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria ***((e dei corrispettivi))*** dei servizi

di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli

obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche'

le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale

agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e'

aggiunto il seguente:

«4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti

commi del presente articolo deve fornire la trasparente

rappresentazione delle attivita' di servizio pubblico e dei

corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.».

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei

segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche'

al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE,

all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono

sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata la

compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio

pubblico, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della

procedura di cui al comma 2, ***((il pagamento))*** di opportuni,

trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione.

***((L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica***

***effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da***

***neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico***

***e))*** non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi

originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la

componente di remunerazione del capitale investito prevista nei

contratti di servizio. ***((I diritti riscossi devono essere utilizzati***

***per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio***

***pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico))***. Nel caso

in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di

limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra

indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette

alle limitazioni ***((nel diritto di far salire))*** o scendere le persone

fintanto che ***((non si verifichino))*** nuove ulteriori compromissioni

dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e

dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia

tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e

i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20%

superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

***((3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo***

***10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:))***

***((«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere***

***livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a***

***meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti***

***necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e finanziaria***

***per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie,***

***corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di***

***attuazione».))***

Art. 25

Misure urgenti di settore in materia

di infrastrutture e trasporti

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza

sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11,

comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione

delle unita' di personale trasferito al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di

equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al

comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche' alla

individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di

vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale

trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto,

le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa gia'

costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria,

ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

***((Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica***

***del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di***

***un numero pari alle unita' di personale con rapporto di lavoro a***

***tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del***

***Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.))***

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione

delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale

e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque

corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020,

secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - anche

mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del

predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte

dei concessionari autostradali - ***((destinate a coprire gli oneri))***

derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri

del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma

1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre

2012***((,))*** al netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni

afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub

concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei

concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di

competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale

previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al

bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo,

nella misura del novanta per cento ***((dell'ammontare degli importi***

***dovuti per il corrispondente periodo))*** dell'anno precedente, salvo

conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per

il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime

sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le

situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui

all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed

all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre

2012.

5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per

l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma

dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4

marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione

dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti

contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di

cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248.

***((5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale***

***correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse***

***nel sedime dell'aeroporto di Pisa, e' stipulato tra il Ministero***

***delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il***

***Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per***

***l'aviazione civile (ENAC), la societa' di gestione interessata, la***

***regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di***

***programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel***

***sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le***

***modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al***

***finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'***

***di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e***

***statale.))***

***((5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis puo' essere***

***destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013***

***all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30***

***settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2***

***dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e,***

***comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza***

***pubblica.))***

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla

scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la messa in

sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55,

comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo

periodo e' inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica

del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'

incrementata di un numero corrispondente di posti».

***((7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e***

***successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al comma 2:))***

***((1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,»***

***sono soppresse;))***

***((2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad***

***Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla***

***finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,***

***di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione***

***di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero***

***revocata» sono soppresse;))***

***((3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato;))***

***(( b)al comma 3, lettera a) , le parole: «anche per effetto di***

***subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a)e b)» sono***

***soppresse.))***

***((8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.***

***98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.***

***111, sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al primo periodo, le parole: «L'amministratore unico» sono***

***sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole:***

***«entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30***

***novembre»;))***

***(( b)al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni***

***dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono***

***sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di***

***approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio***

***2012»;))***

***(( c) il terzo periodo e' soppresso.))***

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attivita' previste

dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento

marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi

dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in

vigore del presente decreto.

10. All'articolo 6, comma 19, ***((del decreto-legge 6 luglio 2012, n.***

***95, convertito, con modificazioni, dalla legge))*** 7 agosto 2012, n.

135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»

sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero

integrazione delle suddette convenzioni e' approvata» sono inserite

le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo

convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie

all'adeguamento alle presenti disposizioni.

***((11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11,***

***che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del***

***decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite***

***prioritariamente:))***

***(( a)al completamento della copertura del Passante ferroviario di***

***Torino;))***

***(( b)alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese***

***sostenute per la realizzazione del collegamento***

***Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;))***

***(( c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa***

***(potenziamento e variante di Galliate);))***

***(( d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la***

***realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto***

***d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione***

***dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008***

***del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213***

***dell'11 settembre 2008;))***

***(( e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a***

***livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei***

***manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle***

***condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili,***

***individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del***

***corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del***

***Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze.))***

***((11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei***

***progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in***

***coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di***

***adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra lo svincolo di***

***Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento sulla***

***strada statale 88 nonche' del collegamento autostradale Termoli-San***

***Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro***

***novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la***

***delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul***

***Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE***

***n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.***

***304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla***

***realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada***

***statale 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte***

***determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei***

***soggetti promotori.))***

***((11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,***

***n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti:***

***«dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attivita'***

***sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1,***

***comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,»***

***sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono***

***attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,».***

***All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280***

***del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le***

***seguenti: «, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono***

***attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile».***

***All'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro***

***dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.***

***267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:***

***«, nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono***

***attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile».))***

***((11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi***

***6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' quanto***

***disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno***

***2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto***

***2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la***

***rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi***

***a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di***

***trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di***

***incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti***

***dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.***

***95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,***

***e successive modificazioni, predispongono un piano di***

***ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da***

***sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero***

***delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e***

***delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve***

***individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento***

***dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e***

***delle modalita' di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del***

***decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla***

***legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di***

***ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa***

***delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse***

***ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in***

***attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011,***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel***

***limite massimo dell'importo che sara' concordato tra ciascuna***

***regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero***

***delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e***

***delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate***

***sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa***

***d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo***

***sviluppo e la coesione.))***

***((11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il***

***raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione***

***di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la***

***regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per***

***la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei***

***trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare***

***le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo***

***sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per***

***operazioni di potenziamento del sistema di mobilita' regionale su***

***ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e***

***ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto***

***limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di***

***interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo***

***sviluppo e la coesione.))***

***(( Art. 25-bis***

***Modifica all'articolo 37***

***del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ))***

***((1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,***

***n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,***

***n. 214, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La sede***

***dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica***

***nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del***

***Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre***

***2013».))***

Art. 26

Proroghe in materia di appalti pubblici

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma

418 e' sostituito dal seguente:

«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati

ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai

dati relativi all'anno 2013.».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

***(( a)al comma 9-bis:))***

***((1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013»***

***sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;))***

***((2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del***

***decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;))***

b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

***(( Art. 26-bis***

***Suddivisione in lotti ))***

***((1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto***

***legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo***

***il primo periodo e' inserito il seguente: «Nella determina a***

***contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la***

***mancata suddivisione dell'appalto in lotti».))***

***((2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto***

***legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di***

***correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,»***

***sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese***

***attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti***

***funzionali».))***

***((3. All'articolo 7, comma 8, lettera a) , del codice di cui al***

***decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive***

***modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei***

***bandi» sono inserite le seguenti: «, con specificazione***

***dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma***

***1-bis,».))***

***(( Art. 26-ter***

***Anticipazione del prezzo ))***

***((1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal***

***codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati***

***a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31***

***dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del***

***prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la***

***corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al***

***10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli***

***124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.))***

***((2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata***

***pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza***

***dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno***

***contabile.))***

***((3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo***

***trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata nel primo mese***

***dell'anno successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno***

***contabile.))***

Art. 27

Semplificazione in materia di procedura CIPE

e concessioni autostradali

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,

n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,

n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di

ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare

nonche' la componente investimenti dei parametri X e K relativi a

ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15

dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il

decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative

alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei

relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze

delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state

formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno

precedente.».

2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la

programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»

sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e

il coordinamento della politica economica della Presidenza del

Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo e' inserito il

seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali

il decreto puo' essere comunque adottato»;

b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di

criticita' procedurali, tali da non consentire il rispetto del

predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio

dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

Titolo II

SEMPLIFICAZIONI

Capo I

Misure per la semplificazione amministrativa

Art. 28

Indennizzo da ritardo nella conclusione

del procedimento

1. La pubblica amministrazione procedente o ***((, in caso di***

***procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni,))*** quella

responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo 1, comma

1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del

termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad

istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,

con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi

pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per

il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,

comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad

azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis,

della legge n. 241 del 1990 nel termine ***((perentorio))*** di ***((venti***

***giorni))*** dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

***((Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni,***

***l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la***

***trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo***

***dell'amministrazione responsabile del ritardo))***. I soggetti di cui

all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal

fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non

emani il provvedimento nel termine ***((di cui all'articolo 2, comma***

***9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241))***, o non liquidi

l'indennizzo maturato ***((fino alla data della medesima liquidazione))***

l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice

del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,

oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 ***((dello))***

stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 ***((del codice di cui***

***all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e***

***successive modificazioni))***, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso

avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso,

anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con

sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, ***((nonche' nei giudizi di***

***opposizione e in quelli di appello conseguenti))***, il contributo

unificato e' ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui

all'articolo 37, comma 10, ***((secondo periodo del decreto-legge 6***

***luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15***

***luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni))***.

6. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in

relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza

dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con

pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare

in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il

contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e'

comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,

alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica

amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per

le valutazioni di competenza, nonche' al titolare dell'azione

disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle

informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del

diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei termini per

conseguirlo***((, e sono altresi' indicati))*** il soggetto cui e'

attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per

la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della ***((legge 7 agosto 1990, n. 241, e***

***successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:***

***«1-bis.))*** Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione

delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in

caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad

istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,

l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo

alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla

base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme

corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte

dal risarcimento».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via

sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi

relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati

successivamente ***((alla medesima))*** data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo

restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna

amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio

relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la ***((Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del***

***decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive***

***modificazioni, sono stabiliti))*** la conferma, la rimodulazione, anche

con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione

delle disposizioni del presente articolo, nonche' eventualmente il

termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono

applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi

da quelli individuati al comma 10 ***((del presente articolo))***.

Art. 29

Data unica di efficacia degli obblighi

1. Gli atti normativi del Governo e ***((gli atti amministrativi a***

***carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti***

***pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30***

***luglio 1999, n. 300,))*** fissano la data di decorrenza dell'efficacia

degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e

imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in

vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di

celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita' di

dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende

qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione,

trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,

cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica

amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile

della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito

istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di

efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica

tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la

pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione

del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

la semplificazione, sono determinate le modalita' di applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente

articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2

luglio 2013.

***(( Art. 29-bis***

***Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita' di cui***

***all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.***

***148 ))***

***((1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo***

***periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si***

***applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad***

***organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra***

***5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima***

***della data di entrata in vigore del medesimo decreto.))***

***(( Art. 29-ter***

***Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita'***

***di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ))***

***((1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti***

***dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8***

***aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati***

***prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto***

***legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della stessa***

***data, non hanno effetto come causa di incompatibilita' fino alla***

***scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.))***

Art. 30

Semplificazioni in materia edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti

modificazioni:

***(( 0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:))***

***((«Art. 2-bis (L) ))***(Deroghe in materia di limiti di distanza tra

fabbricati). ***((- 1. Ferma restando la competenza statale in materia***

***di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle***

***connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le***

***regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono***

***prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie***

***al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e***

***possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli***

***insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati***

***alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della***

***definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali***

***a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree***

***territoriali»;))***

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:

«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono

aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,

o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la

loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione

e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o

demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia

soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio

preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da

«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,»

sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della

destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli

interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente

il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il

dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato

diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il

silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le

disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al

comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il

procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso

e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego

dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di

servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,

la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il

provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni

dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui

all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo

paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma

9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive

modificazioni.»;

3) il comma 10 e' abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la

sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto

a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

successive modificazioni,»;

f) ***((nel capo III del titolo II))***, dopo l'articolo 23, e' aggiunto

il seguente:

«Art. 23-bis ***(((Autorizzazioni preliminari alla segnalazione***

***certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei***

***lavori). -))*** 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della

segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della

segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di

provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque

denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza

di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla

segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se

tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo

20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo

articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione

certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di

tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per

l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo

dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta

acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della

conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla

comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2,

qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la

realizzazione dell'intervento edilizio.

***((4. All'interno delle zone omogenee ))(( A)di cui al decreto del***

***Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle***

***equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle***

***leggi regionali, i comuni devono individuare con propria***

***deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle***

***quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio***

***attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per***

***varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.***

***Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso***

***tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai***

***sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo***

***periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone***

***omogenee ))(( A)e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli***

***interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio***

***attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano***

***decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.***

***Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo***

***e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette***

***zone omogenee ))(( A)la segnalazione certificata di inizio attivita'***

***con modifica della sagoma»;))***

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,

purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e

collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero

intervento edilizio ***((e siano state completate e collaudate le parti***

***strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti***

***relativi alle parti comuni))***;

***(( b)per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e***

***collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli***

***impianti e siano completate le parti comuni e le opere di***

***urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio***

***oggetto di agibilita' parziale».))***

4-ter ***(( (soppresso); ))***

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma

1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di

cui al comma 3, lettere a), b) e d), ***((del presente articolo))*** e

all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del

direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista

abilitato, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al

progetto presentato e la sua agibilita', corredata dalla seguente

documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico

provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la

conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni

di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate

secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le

modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e

per l'effettuazione dei controlli.».

2. ( ***((soppresso). ))***

3. ***((Salva))*** diversa disciplina regionale, previa comunicazione del

soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio

e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati

nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi

antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto***((,***

***purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della***

***comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non***

***risultino in contrasto, al momento della comunicazione***

***dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o***

***adottati.))***

***((3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine***

***lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui***

***all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli***

***accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale,***

***stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.))***

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce

di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio

attivita' presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***((5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle***

***attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto***

***2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della***

***Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, gia'***

***rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al***

***decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre***

***2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014,***

***dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I***

***annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di***

***validita' degli atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo***

***totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di***

***scadenza.))***

***((5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre***

***2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre***

***2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo***

***prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche***

***aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree***

***dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».))***

***((5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180,***

***le parole: «con posa in opera» sono soppresse.))***

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***(( Art. 30-bis***

***Semplificazioni in materia agricola ))***

***((1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,***

***e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:))***

***(( a)al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:***

***«Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto***

***nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata***

***in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso,***

***benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non***

***e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»;))***

***(( b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente:))***

***((«4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo'***

***essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al***

***comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;))***

***(( c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:))***

***((«8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del***

***decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio***

***della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti***

***oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella***

***disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del***

***servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle***

***prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.))***

***((8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai***

***sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso***

***dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il***

***territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica***

***della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».))***

Art. 31

Semplificazioni in materia di DURC

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.

94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27

dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

***((1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia***

***realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal***

***proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta***

***del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti***

***o agli enti abilitati al rilascio.))***

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:

«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti

aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di

regolarita' contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal

seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce

d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di

validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle

ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di

ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa

a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i

medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono

dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di

validita':

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al

requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli ***((stati di avanzamento dei lavori))*** o

delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare

esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione

di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato

per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita'

di ***((centoventi giorni dalla data del rilascio))***. I soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di

cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le

ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo ***((comma nonche' per***

***contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli***

***per i quali e' stato espressamente acquisito))***. Dopo la stipula del

contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono

il DURC ogni ***((centoventi giorni))*** e lo utilizzano per le finalita'

di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta

eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni

caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori

ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,

comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del

presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini

della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono

essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva

(DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti

per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,

prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia'

rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica

certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del

lavoro ***((ovvero))*** degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della

legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione

entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando

analiticamente le cause della irregolarita'.

***((8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,***

***ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi***

***quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre***

***2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e'***

***prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita'***

***contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3***

***del presente articolo.))***

***((8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e***

***contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per***

***finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione***

***europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita'***

***contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data del***

***rilascio.))***

***((8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i***

***settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo***

***finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le***

***pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di***

***eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono***

***tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la***

***regolarita' contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il***

***documento unico di regolarita' contributiva (DURC).))***

***((8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma***

***8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'***

***contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi***

***giorni dalla data del rilascio.))***

***((8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al***

***comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i***

***soggetti privati.))***

***((8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non***

***e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi***

***controlli.))***

Art. 32

Semplificazione di adempimenti formali

in materia di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:

***(( 0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e' sostituito dal***

***seguente:))***

***((«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto***

***1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei***

***soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo***

***gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni***

***di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e***

***delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16***

***dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre***

***2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche' nei confronti di***

***tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera ))***m)***((, del***

***testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22***

***dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le***

***disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi***

***tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile***

***possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di***

***cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo***

***svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un***

***datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto dettagliate***

***informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali***

***e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza***

***adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad***

***adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non sia possibile,***

***ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del***

***soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima***

***organizzazione»;))***

***((0b) all'articolo 6, comma 8, lettera ))***g)***((, la parola:***

***«definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e***

***dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono***

***aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle***

***politiche sociali,»;))***

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il

coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare

o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da

interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di

attivita' ***((a basso rischio di infortuni e malattie professionali))***

di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento ***((sia))***

all'attivita' del datore di lavoro committente ***((sia alle attivita'***

***dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi))***, un proprio

incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza

professionali, ***((adeguate e specifiche in relazione all'incarico***

***conferito))***, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza

diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali

cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso

e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato

in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. ***((A tali***

***dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli***

***organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori***

***comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.))***

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della

sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di

appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di

applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del

contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa

relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,

l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai

lavori o servizi la cui durata non e' superiore ***((a cinque***

***uomini-giorno))***, sempre che essi non comportino rischi derivanti

***((dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto***

***del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento***

***ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o***

***dallo svolgimento di attivita' in ambienti confinati, di cui al***

***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14***

***settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni,***

***mutageni o biologici, di amianto o di))*** atmosfere esplosive o dalla

presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI ***((del presente***

***decreto))***. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende

l'entita' presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata

dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei

lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco

temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

***((a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:))***

***((«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui***

***all'articolo 6, comma 8, lettera ))***g)***((, sono individuati i settori,***

***ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello***

***strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di***

***un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,***

***con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,***

***fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e***

***conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e***

***sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche'***

***sull'applicazione di determinati standard contrattuali e***

***organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli***

***appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi***

***del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,***

***n. 276, e successive modificazioni»;))***

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando

quanto previsto al comma 6-ter,»;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, da adottare, ***((sulla base delle indicazioni della***

***Commissione))*** consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sono individuati ***((settori di attivita' a basso rischio***

***di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e***

***parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e***

***relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della***

***singola azienda))***. Il decreto di cui al primo periodo reca in

allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi,

i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita'

a basso rischio infortunistico possono ***((dimostrare))*** di aver

effettuato la valutazione dei rischi ***((di cui agli articoli 17 e 28 e***

***al presente articolo))***. Resta ferma la facolta' delle aziende di

utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 ***((del***

***presente articolo))***.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano

applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

***((b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di***

***prevenzione e protezione» e' inserita la seguente:***

***«prioritariamente»;))***

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal

presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi

formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti

per il responsabile ***((e per gli addetti))*** del servizio prevenzione e

protezione, e' riconosciuto credito formativo per la durata ed i

contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti

erogati. ***((Le modalita' di riconoscimento del credito formativo e i***

***modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono***

***individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,***

***le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la***

***Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti***

***di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi***

***equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera***

***a) , e dell'articolo 37, comma 1, lettere ))(( a)e ))***b)***((, del***

***presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e***

***sicurezza sul lavoro))***»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti

dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori

e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti

dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'

riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti

della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. ***((Le***

***modalita' di riconoscimento del credito formativo e i modelli per***

***mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati***

***dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e***

***le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione***

***consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di***

***istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi***

***equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera***

***a) , e dell'articolo 37, comma 1, lettere a)e b), del presente***

***decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e***

***sicurezza sul lavoro))***»;

e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:

«Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per

territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di

edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei

casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i

relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa

di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza

competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali

modalita' di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1

nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni

presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le

modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo

criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da

trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i

fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma

1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza

competente per territorio le informazioni loro pervenute con le

modalita' indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai

luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre

lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma

2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

***(( f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente:))***

***((«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro***

***sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a***

***verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di***

***conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza***

***indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di***

***lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di***

***quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una***

***volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra***

***indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di***

***altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di***

***cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera***

***scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con***

***legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati***

***abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma 13.***

***Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del***

***supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti***

***all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere***

***conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le***

***verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e***

***le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di***

***lavoro»;))***

***(( g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) e' sostituita***

***dalla seguente:))***

***((«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti***

***informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonche' ai***

***piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci***

***uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione***

***delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai***

***rischi di cui all'allegato XI»;))***

***((g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto il***

***seguente:))***

***((«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano***

***agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle***

***manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze***

***connesse allo svolgimento delle relative attivita', individuate con***

***decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di***

***concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione***

***consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve***

***essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;))***

h) al capo I del titolo IV, e' aggiunto, in fine, il seguente

articolo:

«Art. 104-bis ***(((Misure di semplificazione nei cantieri***

***))***temporanei o mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti ***((e con il Ministro della salute))***, da

adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e

sicurezza sul lavoro***((, previa intesa in sede di Conferenza***

***permanente))*** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli

semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui

all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo

dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi

restando i relativi obblighi.»;

i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via

telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via

telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica,

anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni

sindacali dei datori di lavoro.»;

n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via

telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1,

lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati,

rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera

f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai

compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti ***((e con il Ministro della salute))***, sentita la Commissione

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro***((, previa***

***intesa in sede di Conferenza permanente))*** per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

individuati modelli semplificati per la redazione del piano di

sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui

al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

5. Il decreto previsto dal comma 4 e' adottato entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«***((A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette***

***telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la***

***prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorita' di pubblica***

***sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorita' portuali,***

***marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai***

***corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province***

***autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati***

***relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con***

***prognosi superiore a trenta giorni))***»;

2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'

breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla

presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati

relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la

direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro

procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o

dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

7. ***((Le modalita' di comunicazione previste dalle disposizioni di***

***cui al comma 6 si applicano))*** a decorrere dal centottantesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per

la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale

per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

***((7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi***

***a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12***

***aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:))***

***((«3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle spese***

***relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi***

***salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di***

***settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le***

***organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'***

***rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste***

***dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di***

***adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei***

***luoghi di lavoro».))***

***((7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.***

***67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il***

***pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura***

***ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di***

***cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240,***

***non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura***

***proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai***

***propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura***

***associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile,***

***in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla***

***cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali***

***versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di***

***entrata in vigore della presente disposizione.))***

Art. 33

Semplificazione del procedimento per l'acquisto

della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio

1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali

inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica

Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti

con ogni idonea documentazione.

2. ***((Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei***

***mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta'))***, a

comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta

all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma

2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il

compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto

puo' essere esercitato anche oltre tale data.

***((2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti***

***nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e***

***trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.))***

Art. 34

Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del

certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del

parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione

di gravidanza

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il

certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto

deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le

modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di

malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del

certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata

esclusivamente per via telematica dalla competente struttura

sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario

nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti con

il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis

trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui

al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter

rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS

il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del

parto, a sensi del comma 1, nonche' la dichiarazione sostitutiva

attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui

al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35

Misure di semplificazione

per le prestazioni lavorative di breve durata

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

***((sono aggiunti, in fine, i seguenti commi))***:

***((«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche***

***sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo***

***17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle***

***competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione***

***consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6***

***del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo***

***Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel***

***rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in***

***materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli***

***obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono***

***definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai***

***fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo***

***del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di***

***lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal***

***presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate***

***dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una***

***permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a***

***cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.))***

***((13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle***

***politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto***

***con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,***

***sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la***

***Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le***

***province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli***

***generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e***

***sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli***

***adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei***

***rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con***

***particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e***

***stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».))***

***((1-bis. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio***

***2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio***

***2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto***

***del parametro e' considerato al fine della definizione, da parte***

***della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata***

***in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente***

***decreto».))***

Art. 36

Proroga di consigli di indirizzo

e vigilanza di INPS e INAIL

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei

consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente

alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e

gestionale, nonche' il rispetto degli adempimenti di natura

contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi

organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei

rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di

indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio ***((rivenienti))*** dalle misure di

razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui

all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in

aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro

per l'anno 2013***((, per la))*** copertura delle spese di funzionamento

conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei

medesimi enti disposta dal presente articolo.

Art. 37

Zone a burocrazia zero

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione

delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per

le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9

febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti

sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio

nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative

per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le

diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi

per la pubblica utilita'.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul

loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle

autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione

dell'interessato.

***((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita'***

***delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni***

***non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione***

***certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la***

***mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a***

***pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle***

***attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali,***

***nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti***

***alle disposizioni di cui al presente comma.))***

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle

informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio

sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone,

altresi', un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne

monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una

relazione trimestrale.

5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni,

se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della

Costituzione, la sicurezza, la liberta' e la dignita' dell'uomo e

l'utilita' sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del

paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 38

Disposizioni in materia di prevenzione incendi

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono

esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui

all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti

abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di

sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al

medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3

e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in

vigore dello stesso.

Art. 39

Disposizioni in materia di beni culturali

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» e'

sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora

i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si

considera efficace per tutta la durata degli stessi»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso

entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si

considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel

rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano

paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla

ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente

provvede sulla domanda di autorizzazione»;

3) ***(((soppresso).))***

***((1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6***

***luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7***

***agosto 2012, n. 135, sono abrogati.))***

***((1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'***

***culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e***

***delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al***

***decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre***

***2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore***

***per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la***

***societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei***

***beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il***

***Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore***

***per i beni culturali e paesaggistici ha facolta' di proporre***

***osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di***

***indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo e'***

***trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni***

***parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I***

***pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.***

***Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.***

***Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono***

***derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))***

Art. 40

Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del ***((***

***Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ))***

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,

dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte

le seguenti: «nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio

dello stato di previsione della spesa del ***((Ministero dei beni e***

***delle attivita' culturali e del turismo))***» e dopo le parole: «impegni

gia' presi su dette disponibilita'» sono aggiunte le seguenti «, o

versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri

decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ***((ai fini***

***della loro riassegnazione))***, in aggiunta agli ordinari stanziamenti

di bilancio, allo stato di previsione della spesa del ***((Ministero dei***

***beni e delle attivita' culturali e del turismo))*** per l'attivita' di

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi,

inoltre, gli obblighi di versamento ***((all'entrata))*** del bilancio

dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre

2011, n. 183, e successive modificazioni.

***((1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30***

***aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29***

***giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin***

***dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si***

***applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione***

***del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme***

***in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a***

***termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.))***

Art. 41

Disposizioni in materia ambientale

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 243 ***(((Gestione delle acque sotterranee emunte).))*** - ***((1. Al***

***fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee***

***nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa***

***in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche***

***tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,***

***devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili***

***per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto***

***dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e***

***indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque***

***sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di***

***utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio***

***nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi di***

***conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte***

***terza.))***

***((2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso***

***in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui***

***al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.))***

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di

acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve

avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un

apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli

impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in

esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di

collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di

prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse,

previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono

assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno

scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

***((5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai***

***soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo***

***trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui***

***sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve***

***indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative***

***e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e***

***le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero***

***interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante***

***reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non***

***devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad***

***eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente***

***autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili***

***e alle modalita' d'impiego.))***

***((6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva***

***riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo***

***ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della***

***contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici***

***superficiali))***».

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il

seguente:

«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in

attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che

provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto

ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di

cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi

disciplinate dall'articolo 109 ***((del presente decreto))***.».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine

antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di

terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto

alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno

in un determinato sito***((, e utilizzate))*** per la realizzazione di

riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. ***((Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica***

***sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente***

***disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti***

***al tempo della sottoscrizione))***, ai fini dell'applicazione

dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo

n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere

sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai

sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5

febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da

utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque

sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di

bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi

ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come

tali devono essere rimosse o ***((devono essere rese conformi ai limiti***

***del test di cessione))*** tramite operazioni di trattamento che

***((rimuovano))*** i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in

sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a

costi sostenibili che ***((consentano))*** di utilizzare l'area secondo la

destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente

a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

***((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del***

***decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti***

***dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno***

***dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati***

***nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di***

***reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti***

***fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti***

***ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali,***

***tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato***

***concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei***

***valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto***

***legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione***

***d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da***

***compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del***

***Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento***

***ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e***

***successive modificazioni.))***

***((3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma***

***3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e***

***per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini***

***di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero***

***dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati***

***della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la***

***protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si***

***avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.))***

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole

«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche'

siano ***((installati))***, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno

di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa

regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24

dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le

seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di

nomina di cui al comma 358».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.

2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione

nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei

rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle

azioni in corso per il superamento delle criticita' della gestione

del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari

ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in

via ordinaria, alla realizzazione ***((e all'avvio))*** della gestione

degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati,

e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I

decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti

e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o

revoca.

***((6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi***

***dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis***

***dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e***

***successive modificazioni.))***

***((6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere***

***la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del***

***testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e***

***accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi***

***dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di***

***assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure***

***amministrative concernenti l'attuazione degli interventi;***

***l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime***

***giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli***

***impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e***

***accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e***

***delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali***

***e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui***

***territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti***

***locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli***

***impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino***

***territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia***

***prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3***

***aprile 2006, n. 152.))***

***((6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al***

***comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data***

***di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,***

***in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione***

***sanitaria e ambientale nella regione Campania, e' vietata***

***l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e***

***di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.))***

***((6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura***

***commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e***

***tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza***

***del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849,***

***pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in***

***ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non***

***precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti,***

***consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale***

***derivante dalle precedenti gestioni, e' assegnato al Commissario***

***delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del***

***Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con***

***l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione***

***della precedente attivita' di liquidazione svolta, il compito di***

***definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico***

***del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e***

***comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in***

***corso. Alle attivita' di cui al precedente periodo si procede con***

***l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche***

***dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di***

***natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino***

***al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma e'***

***autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare***

***le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.))***

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a

carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da

stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

***((7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11***

***febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli***

***impianti geotermici pilota sono di competenza statale».))***

***((7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e'***

***inserito il seguente:))***

***((«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1,***

***comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e***

***successive modificazioni»;))***

***(( b)alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono***

***aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli***

***impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del***

***decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive***

***modificazioni»;))***

***(( c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II***

***dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti:***

***«con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo***

***1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e***

***successive modificazioni».))***

***((7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del***

***decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla***

***seguente:))***

***((«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali,***

***compresi gli idrocarburi nonche' quelli previsti dall'articolo 1,***

***comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e***

***successive modificazioni».))***

***(( Art. 41-bis***

***Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo ))***

***((1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del***

***decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive***

***modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al***

***decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e***

***del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui***

***all'articolo 1, comma 1, lettera ))***b)***((, del citato regolamento,***

***prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle***

***norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis***

***del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,***

***se il produttore dimostra:))***

***(( a)che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso***

***uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;))***

***(( b)che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,***

***rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo,***

***non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di***

***contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1***

***dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del***

***2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e***

***alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i***

***materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o***

***indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo***

***naturale;))***

***(( c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di***

***produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne'***

***variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al***

***normale utilizzo delle materie prime;))***

***(( d) che ai fini di cui alle lettere ))(( b)e ))(( c) non e'***

***necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo***

***trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di***

***cantiere.))***

***((2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle***

***condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia***

***regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del***

***testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28***

***dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita' destinate***

***all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo,***

***che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione,***

***salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad***

***essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le***

***attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in***

***conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.***

***La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella***

***dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta***

***giorni al comune del luogo di produzione.))***

***((3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di***

***cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo***

***di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati***

***completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.))***

***((4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta***

***assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il***

***trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal***

***documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto***

***in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e***

***7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive***

***modificazioni.))***

***((5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai***

***materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti nel***

***campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del***

***decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2***

***dell'articolo 41 del presente decreto.))***

***((6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'***

***abrogato.))***

***((7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro***

***dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto***

***2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e***

***rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera ))***b)***((, i materiali***

***da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni***

***del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))***

***(( Art. 41-ter***

***Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente***

***significativo ))***

***((1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto***

***legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:))***

***((a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,***

***nonche' silos per i materiali vegetali»;))***

***(( b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:))***

***((«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati***

***da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica***

***nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se***

***alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in***

***emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a***

***metano o a gpl o a biogas»;))***

***(( c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;))***

***(( d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:))***

***((«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di***

***uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande***

***fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i***

***distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque***

***sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di***

***fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento***

***meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie***

***prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla***

***presente lettera.))***

***((kk-ter) Frantoi».))***

***((2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto***

***legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:))***

***((«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati***

***o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del***

***presente allegato»;))***

***(( b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:))***

***((«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre***

***bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente***

***allegato».))***

***(( Art. 41-quater***

***Disciplina dell'utilizzo del pastazzo ))***

***((1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del***

***mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il***

***Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro***

***sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni***

***che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del***

***pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso***

***agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla***

***disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato***

***un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto***

***legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri***

***qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel***

***corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli***

***di produzione.))***

Art. 42

Soppressione certificazioni sanitarie

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti ***((dal***

***decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81))***, per i lavoratori soggetti

a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti

l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneita'

psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio

1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio

decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di

cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di

idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.

1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e

successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i

farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui

al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio

decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico

impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente

della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente

della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro

di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8

marzo 1991, n. 81.

2. ***((All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico,***

***di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive***

***modificazioni))***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici

quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano

esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio

professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che

rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono

essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta

comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di

cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive

modificazioni, ***((non si applicano le disposizioni concernenti***

***l'obbligo della certificazione))*** attestante l'idoneita' psico-fisica

relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas

tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del

regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del

certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui

all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,

n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002,

n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21

novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e)

del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono

abrogate.

***((7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e***

***l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.))***

***((7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la***

***lettera ))(( f) e' abrogata.))***

***(( Art. 42-bis***

***Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria ))***

***((1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo***

***la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario***

***nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e'***

***soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria***

***e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13***

***settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8***

***novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24***

***aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio***

***2013.))***

***((2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra***

***di base per l'attivita' sportiva non agonistica. Sono i medici o***

***pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se***

***i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come***

***l'elettrocardiogramma))***.

***(( Art. 42-ter***

***Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale***

***della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidita' ))***

***((1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da parte degli***

***uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o***

***ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle***

***finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del***

***27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da***

***talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il***

***riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione***

***sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato***

***invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della***

***previdenza sociale (INPS).))***

***((2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica***

***sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica***

***limitatamente alle situazioni incerte.))***

***((3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica***

***sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a***

***percepire l'emolumento economico di cui e' titolare anche se i***

***verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile***

***preposto.))***

***(( Art. 42-quater***

***Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ))***

***((1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10***

***febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9***

***aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:))***

***((«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura***

***del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino,***

***alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure titolari***

***di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarieta' o***

***autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano***

***validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione***

***all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione***

***contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei***

***benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,***

***n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle***

***certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di***

***dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza***

***definitiva».))***

Art. 43

Disposizioni in materia di trapianti

1. ***((Al terzo comma))*** dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «***((I comuni))*** trasmettono i dati relativi al

consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema

informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1

aprile 1999, n. 91.».

***((1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi***

***confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12***

***del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive***

***modificazioni.))***

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e

maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 44

***((Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche***

***amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la***

***certificazione di qualita' delle materie prime utilizzate per la***

***produzione di medicinali))*** nonche' disposizioni per la

classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza

terapeutica

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.

59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «***((Relativamente al***

***personale delle aree))*** della dirigenza medica, veterinaria e

sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie

pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del

riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che

l'esperienza professionale e l'anzianita' siano maturate senza

soluzione di continuita', tale condizione non si applica se la

soluzione di continuita' dipende dal passaggio dell'interessato da

una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di

uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del

fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini

della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito

riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di

recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di

cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino

alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2,

del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi,

devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti

la conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla

persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che

utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA,

di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita' delle

materie prime alla certificazione resa.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24

aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato.

***((4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge***

***13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge***

***8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali***

***per i quali e' stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i***

***medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».))***

***((4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13***

***settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8***

***novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:))***

***((«5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della***

***rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci***

***di cui al comma 3, per i quali e' stata presentata la relativa***

***domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della***

***necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi***

***precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di***

***presentazione della domanda di classificazione di cui al presente***

***comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle***

***competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4,***

***primo periodo, e' ridotto a cento giorni.))***

***((5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal***

***rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un***

***medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare***

***della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a***

***presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i***

***successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene***

***data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la***

***collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».))***

***((4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in***

***materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni***

***sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,***

***n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,***

***n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa***

***anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie,***

***incentivandone l'occupazione, nonche' di consentire alle imprese***

***assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta***

***disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto***

***2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre***

***2011, n. 148, e' sostituito dal seguente:))***

***((«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli***

***obblighi di cui al comma 5, lettera ))***e)***((, si applicano decorsi due***

***anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della***

***Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».))***

***((4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile***

***2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:))***

***((«1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto***

***illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte,***

***subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un***

***foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».))***

Art. 45

Omologazioni delle macchine agricole

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici

competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte

le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti

stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali».

***(( Art. 45-bis***

***Abilitazione all'uso di macchine agricole ))***

***((1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile***

***2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le***

***condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».))***

***((2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo***

***dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di***

***quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel***

***supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12***

***marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di***

***Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature***

***di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli***

***operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale***

***abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i***

***requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione***

***dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.***

***81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo 2015.))***

Art. 46

EXPO Milano 2015

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le

disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali

coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015

indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6

maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n.

123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande

evento.

***((1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle***

***iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo***

***Milano 2015 nonche' la valorizzazione delle esperienze innovative nel***

***campo del diritto all'alimentazione, della sovranita' alimentare e***

***dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, e' assegnato al***

***Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi***

***della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di***

***euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato***

***alle attivita' di organizzazione logistica e comunicazione attinenti***

***alla partecipazione all'Expo Milano 2015.))***

***((1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle***

***risorse pubbliche, il comune di Milano, nonche' gli enti coinvolti***

***nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel***

***proprio sito internet ufficiale le spese sostenute per***

***l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.))***

***((1-quater. Il comune di Milano puo', senza nuovi o maggiori oneri***

***per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito***

***derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella citta' di***

***Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di***

***azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015»***

***denominato «City Operations», approvato con deliberazione della***

***Giunta comunale di Milano.))***

***((1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma***

***1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le***

***entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai***

***limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio***

***2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio***

***2010, n. 122.))***

***((1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente***

***ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire***

***l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto***

***legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai***

***medesimi comuni sono estese le facolta' previste per il comune di***

***Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla***

***base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.))***

***(( Art. 46-bis***

***Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 ))***

***((1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di***

***assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare***

***connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche' per la partecipazione***

***all'evento medesimo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per***

***ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle***

***politiche agricole alimentari e forestali.))***

***(( Art. 46-ter***

***Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale***

***di Milano del 2015 ))***

***((1. Al fine dello svolgimento delle attivita' di propria***

***competenza, la societa' Expo 2015 s.p.a. puo' avvalersi della***

***struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualita' di centrale***

***di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui***

***al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva***

***stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle***

***relative spese a carico della societa' Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi***

***o maggiori oneri per la finanza pubblica.))***

***((2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di***

***spesa previsti a legislazione vigente, le societa' in house degli***

***enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. possono procedere, anche in***

***deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in***

***materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato***

***necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali***

***e altre opere, nonche' per la prestazione di servizi e altre***

***attivita', tutte strettamente connesse all'evento, fino alla***

***conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31***

***dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.))***

***((3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della***

***Repubblica italiana e il Bureau Internationale des Expositions sulle***

***misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione***

***Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012,***

***ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta***

***nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del***

***decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si***

***applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti***

***all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del***

***codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.))***

***((4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano***

***del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,***

***l'aliquota ridotta del 10 per cento.))***

***((5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere***

***Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro***

***dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di***

***cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,***

***sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla***

***concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci***

***inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse***

***all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del***

***Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato***

***nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive***

***modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato approvato dal***

***CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto.))***

Art. 47

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' cosi'

modificato:

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,

dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro

per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da

«Presidente del Consiglio dei Ministri, o ***((dall'Autorita' di Governo***

***delegata))*** per lo sport, ove nominata»;

b) il comma 15 e' abrogato.

***(( Art. 47-bis***

***Misure per garantire la piena funzionalita' e semplificare***

***l'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti***

***amministrativi ))***

***((1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e***

***successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al comma 2:))***

***((1) le parole: «e' composta da dodici membri» sono sostituite***

***dalle seguenti: «e' composta da dieci membri»;))***

***((2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla***

***legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in***

***quiescenza,»;))***

***((3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite***

***dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;))***

***((4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri***

***enti pubblici» sono soppresse;))***

***(( b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente:))***

***((«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.***

***L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la***

***decadenza».))***

***((2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto***

***1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e'***

***ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di***

***nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella***

***precedente composizione.))***

***((3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento***

***di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.***

***184, e' soppresso.))***

Art. 48

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. ***((Al capo II del titolo II del libro terzo del codice***

***dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo***

***2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis e' aggiunto il seguente))***:

«Art. 537-ter ***(((Cooperazione con altri Stati per i materiali di***

***armamento prodotti dall'industria nazionale).))*** - 1. Il Ministero

della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle

procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui

alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni,

d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per

conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di

cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite

proprie articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo

per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria

nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze

di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati

Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti

accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della

difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro

dell'economia e delle finanze, ***((previo parere delle Commissioni***

***parlamentari competenti))***, e' definita la disciplina esecutiva e

attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo

3. ***((Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le***

***attivita' di cui al comma 1, sono versate))*** all'entrata del bilancio

dello Stato per essere integralmente ***((riassegnate))*** ai fondi di cui

all'articolo 619.».

Art. 49

***(( Proroga e differimento di termini in materia di spending review e***

***ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore***

***sanitario ))***

***((01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.***

***95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,***

***le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle***

***seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».))***

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a

decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a

decorrere dal 1° luglio 2014»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

***((1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio***

***2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto***

***2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini***

***ivi previsti non si applicano alle societa' quotate e alle loro***

***controllate.))***

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135 e' differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti

salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno

proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine.

***((2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al comma 8, lettera ))***d)***((, le parole: «rilevati dai modelli***

***CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo***

***sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della***

***salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4***

***gennaio 2005»;))***

***(( b)al comma 14, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:***

***«Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano***

***rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di***

***situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della***

***spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale***

***riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purche' la***

***regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre***

***aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario***

***previsto dal presente comma».))***

***(( Art. 49-bis***

***Misure per il rafforzamento della spending review ))***

***((1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche***

***volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la***

***qualita' dei servizi pubblici offerti, e' istituito un Comitato***

***interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei***

***ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal***

***Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento***

***e il coordinamento dell'attivita' di Governo, dal Ministro per la***

***pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario***

***di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del***

***Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'***

***invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri,***

***in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da***

***trattare. Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di***

***coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa***

***delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della***

***legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonche' delle***

***societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni***

***pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati***

***regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei***

***programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,***

***alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti, al***

***ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per***

***acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli***

***immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del***

***Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata***

***nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori***

***direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.))***

***((2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del***

***coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei***

***ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,***

***puo' nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con***

***il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere***

***normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo***

***periodo.))***

***((3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con***

***indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone,***

***anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata***

***esperienza e capacita' in materia economica e di organizzazione***

***amministrativa.))***

***((4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al***

***comma 2 stabilisce:))***

***(( a)la durata dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i tre***

***anni;))***

***(( b)l'indennita' del Commissario straordinario, nei limiti di***

***quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre***

***2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre***

***2011, n. 214;))***

***(( c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e***

***delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi***

***nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a***

***carico della finanza pubblica.))***

***((5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con***

***tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad***

***essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per***

***l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario***

***straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche***

***di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,***

***l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate.***

***Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo'***

***disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura***

***dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della***

***Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi***

***dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.***

***68, la collaborazione della Guardia di finanza.))***

***((6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario***

***presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma***

***di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici***

***dell'attivita' di revisione della spesa pubblica. Nel corso***

***dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del***

***Comitato interministeriale, puo' presentare aggiornamenti e***

***integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte***

***del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e***

***integrazioni sono trasmessi alle Camere.))***

***((7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni***

***presso le competenti Commissioni parlamentari.))***

***((8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera ))***b)***((, nel limite***

***massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per***

***ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016,***

***si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui***

***all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.***

***Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad***

***apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di***

***bilancio.))***

***((9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7***

***maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6***

***luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio***

***2012, n. 94, sono abrogati.))***

***(( Art. 49-ter***

***Semplificazioni per i contratti pubblici ))***

***((1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture***

***sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi***

***successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione***

***del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei***

***requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed***

***economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca***

***dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto***

***legislativo 12 aprile 2006, n. 163.))***

***(( Art. 49-quater***

***Anticipazione di liquidita' in favore***

***dell'Associazione italiana della Croce Rossa ))***

***((1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui***

***all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,***

***l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) puo' presentare al***

***Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e***

***Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30***

***settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del***

***direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di***

***liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di***

***euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione da parte***

***della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed***

***esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli***

***comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la***

***liquidita' dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del***

***Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma***

***10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.))***

***((2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a***

***seguito:))***

***(( a)della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e***

***congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di***

***liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo***

***tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero***

***dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria***

***generale dello Stato;))***

***(( b)della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero***

***dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel***

***quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione***

***delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a***

***trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei***

***termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita'***

***di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia***

***e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso***

***di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei***

***buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.))***

***(( Art. 49-quinquies***

***Misure finanziarie urgenti per gli enti locali ))***

***((1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,***

***n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)all'articolo 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine, il***

***seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di***

***cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente***

***amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora***

***intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di***

***diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in***

***carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,***

***presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla***

***sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2,***

***del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;))***

***(( b)all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: «la***

***sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:***

***«la commissione di cui all'articolo 155».))***

Capo II

Semplificazione in materia fiscale

Art. 50

Modifiche alla disciplina

della responsabilita' fiscale negli appalti

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto

dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

***(( Art. 50-bis***

***Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle***

***entrate per i soggetti titolari di partita IVA ))***

***((1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita***

***IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i***

***dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e***

***servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.***

***Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle***

***operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli***

***appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi***

***relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo***

***Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi***

***di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano la dispensa***

***dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del***

***Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive***

***modificazioni.))***

***((2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse***

***quotidianamente.))***

***((3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'***

***informata al principio della massima semplificazione per i***

***contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di***

***attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei***

***dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate***

***non si applicano le seguenti disposizioni:))***

***(( a)l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e***

***successive modificazioni;))***

***(( b)l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,***

***n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.***

***73, e successive modificazioni;))***

***(( c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica***

***26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;))***

***(( d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della***

***Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;))***

***(( e) l'articolo 1, comma 1, lettera ))***c)***((, ultimo periodo, del***

***decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive***

***modificazioni;))***

***(( f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4***

***luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4***

***agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50,***

***comma 1, del presente decreto.))***

***((4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo***

***periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,***

***n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,***

***n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:))***

***(( a)al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi***

***ricevute» sono soppresse;))***

***(( b)al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi***

***di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti***

***passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita'» sono***

***soppresse;))***

***(( c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono***

***soppresse.))***

***((5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi***

***dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e***

***successive modificazioni, e' emanato un regolamento che ridefinisce***

***le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini***

***dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore***

***aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle***

***segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in***

***tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di***

***dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle medesime***

***segnalazioni.))***

***((6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono***

***adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze***

***avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni***

***dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.))***

Art. 51

Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile

del modello 770

1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e' abrogato.

***(( Art. 51-bis***

***Ampliamento dell'assistenza fiscale ))***

***((1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di***

***lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma***

***1, lettere a), c), c-bis), d),g), con esclusione delle indennita'***

***percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico***

***delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto***

***d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque***

***adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando***

***l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del***

***cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo***

***13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del***

***Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive***

***modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del***

***decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che***

***possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni***

***contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.))***

***((2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge***

***un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette***

***telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi***

***telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro***

***il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento,***

***consegna la delega di versamento compilata al contribuente che***

***effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19 del***

***decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.))***

***((3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione***

***ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione***

***finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.))***

***((4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono***

***essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle***

***stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento***

***del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e***

***le modalita' applicative delle disposizioni recate dal presente***

***comma.))***

Art. 52

Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:

«1***((-quinquies))***. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il

debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',

in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla

congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate

mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si

intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in

cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita' per il contribuente di ***((eseguire))*** il

pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione

ordinario;

b) ***((solvibilita' del contribuente, valutata))*** in relazione al

piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono

sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di

otto rate, anche non consecutive»;

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle

seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al

comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque

giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78,

per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per

effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei

cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi

e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno

che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta'

prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli

69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite

dalle seguenti: «duecento»;

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I beni di cui

all'articolo 515, ***((terzo comma))***, del codice di procedura civile,

anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni

caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del

capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di

un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni

rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non

appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di

pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre

affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima

che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal

caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione

sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato

il primo incanto.»;

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la parola: «quindici»

e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e' ***((aggiunto))*** il seguente:

«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul

conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo

pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo

stesso titolo.»;

g) all'articolo 76, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.

Ferma la facolta' di intervento ai sensi ***((dell'articolo 499))*** del

codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di

proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso

aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i

lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo

stesso vi risiede anagraficamente;

***((a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere***

***di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del***

***Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle***

***entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;))***

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo'

procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del

credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione

puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui

all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza

che il debito sia stato estinto.»;

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «***((comma 1,))***» sono

inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le

condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 76,

commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma

2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata

nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi

incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il

relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera

d) del presente articolo.»;

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Entro il

termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito

internet dell'agente della riscossione.»;

2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Su istanza del

soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della

riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia

data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme

di pubblicita' commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui

nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato

ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente

della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario

***((che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene***

***pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del***

***bene))***.»;

3) dopo il comma 2, e' ***((aggiunto))*** il seguente: «2-bis Nei casi di

cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e

liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto

dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se,

per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il

primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni

dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo

base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono

sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;

***((m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:))***

***((«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili***

***registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica***

***al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una***

***comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del***

***pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara'***

***eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione,***

***mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri***

***mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto***

***termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile***

***e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione».))***

2. All'articolo 10, comma 13***((-quinquies))*** del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle

seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

adottare entro 30 giorni ***((dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione))*** del presente decreto-legge sono stabilite le

modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti

dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1

lettera a).

***((3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle***

***Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure***

***di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione***

***della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione***

***di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili***

***diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120***

***del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;***

***all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa***

***venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.))***

Art. 53

Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,

dei comuni e delle societa' da essi partecipate

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il

compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle

attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche

mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa'

del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle

funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7,

comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e

all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

Art. 54

Fabbisogni standard: disponibilita' dei questionari di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26

novembre 2010, n. 216

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del

decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili

sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE

S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'

data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla

data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine

di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

***((1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del***

***servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208***

***del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,***

***e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,***

***senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a) , ))(( b)e***

***))(( c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la***

***qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi***

***di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi***

***del servizio ad una societa' per azioni che sia controllata dal***

***tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2),***

***del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole***

***fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio***

***sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalita' previste***

***dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli atti posti***

***in essere dalla societa' delegata. In nessun caso la delega della***

***gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare alcun***

***aggravio di costi per l'ente.))***

***(( Art. 54-bis***

***Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ))***

***((1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al comma 2, la lettera ))(( d) e' sostituita dalla seguente:))***

***((«))(( d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di***

***indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica***

***amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di***

***atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di***

***comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il***

***rapporto di lavoro pubblico»;))***

***(( b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e***

***danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti***

***siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della***

***funzione pubblica».))***

***(( Art. 54-ter***

***Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ))***

***((1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le***

***seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento***

***della Funzione Pubblica»;))***

***(( b)il comma 3 e' sostituito dal seguente:))***

***((«3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri***

***obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti***

***l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro***

***applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita' degli***

***incarichi e di incompatibilita'».))***

Art. 55

Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA

alle agenzie di viaggio

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema

comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte

di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si

interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e

sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso

articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio

stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei

viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in

materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono

comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi'

non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' rimborsate e

successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione

finanziaria.

Art. 56

Proroga termine di versamento dell'imposta

sulle transazioni finanziarie

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.

228 e' sostituito dal seguente:

«497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle

transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i

trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma

495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre

2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al

comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il

2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella

misura dello 0,22 per cento***((; quella di cui al sesto periodo))*** del

medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta

dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli

ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui

al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il

16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma

492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari

derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013

e' versata entro il 16 ottobre 2013.».

2. La societa' di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui

trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini di cui

rispettivamente ai commi 491, 492 ***((e 495 dell'articolo 1 della***

***legge))*** 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai

soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

***(( Art. 56-bis***

***Semplificazione delle procedure in materia***

***di trasferimenti di immobili agli enti territoriali ))***

***((1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a***

***comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di***

***cui all'articolo 5, comma 1, lettera ))***e)***((, e comma 4, del decreto***

***legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'***

***disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i***

***beni in uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui***

***all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e***

***successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure***

***volte a consentirne l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli***

***per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione***

***di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio***

***2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio***

***2011, n. 111, e successive modificazioni.))***

***((2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le***

***citta' metropolitane e le regioni che intendono acquisire la***

***proprieta' dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del***

***demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le***

***modalita' tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una***

***richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale***

***dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalita' di***

***utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale***

***utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei***

***presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito***

***all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della***

***richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con***

***successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito***

***negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi***

***all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla***

***comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo'***

***presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad***

***elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi***

***rappresentati dall'Agenzia del demanio.))***

***((3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati***

***alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le***

***amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine***

***perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno***

***delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita'***

***di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non***

***confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze***

***istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le***

***altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilita' di***

***inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo***

***2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n.***

***191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito***

***negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze***

***statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene***

***con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.***

***In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte***

***dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente***

***i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.))***

***((4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di***

***attribuzione da parte di piu' livelli di governo territoriale, il***

***bene e' attribuito, in forza dei principi di sussidiarieta' e di***

***radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle***

***citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.***

***In caso di beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente***

***trasferiti agli enti utilizzatori.))***

***((5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che,***

***trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito***

***monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale***

***non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella***

***proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.))***

***((6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e***

***pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e***

***degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e***

***di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di***

***ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione***

***dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3,***

***nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i***

***rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.))***

***((7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le***

***risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali***

***che acquisiscono in proprieta' beni immobili utilizzati a titolo***

***oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate***

***erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non***

***sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato***

***in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da***

***parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti***

***all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata***

***del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.))***

***((8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle***

***amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad***

***assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'***

***fino al permanere delle esigenze medesime.))***

***((9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle***

***regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di***

***Bolzano.))***

***((10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale***

***dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del***

***presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi***

***immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le***

***disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28***

***maggio 2010, n. 85.))***

***((11. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione***

***economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del***

***debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione***

***finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e***

***alla coesione sociale, e' altresi' destinato al Fondo per***

***l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma***

***5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il***

***10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione***

***dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti***

***territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia***

***destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per***

***la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di***

***Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1***

***della legge 24 dicembre 2012, n. 228.))***

***((12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010,***

***n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto***

***dal presente articolo.))***

***((13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio***

***2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio***

***2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:))***

***(( a) il quinto periodo e' soppresso;))***

***(( b) al sesto periodo, le parole: «, nonche' l'attribuzione agli***

***Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della***

***ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto***

***legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui***

***all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal***

***conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.))***

***(( Art. 56-ter***

***Piani di azionariato ))***

***((1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia,***

***dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali***

***presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione***

***sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive***

***dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche***

***azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le***

***opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a***

***favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale***

***e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai***

***sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di***

***azionariato.))***

***(( Art. 56-quater***

***Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede ))***

nei servizi di investimento

***((1. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio***

***1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Ferma***

***restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo***

***periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,***

***lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal***

***1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi***

***di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) ».))***

***(( Art. 56-quinquies***

***Modifica all'articolo 112 del testo unico***

***di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ))***

***((1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto***

***legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il***

***seguente periodo: «In attesa di un riordino complessivo degli***

***strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31***

***dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita',***

***senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le***

***societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto***

***del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui***

***azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono***

***finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei***

***propri soci, a condizione che:))***

***(( a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;))***

***(( b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non***

***sia superiore a quindici milioni di euro;))***

***(( c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non***

***superiore a 20.000 euro;))***

***(( d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli***

***di quelli presenti sul mercato».))***

Capo III

Misure in materia di istruzione, universita' e ricerca

Art. 57

Interventi straordinari a favore della ricerca

per lo sviluppo del Paese

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle

attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante

la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per

cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto

disponibili nel ***((Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),))*** con

particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle

universita' e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off

universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per

giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e

imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione

del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato ***((e di***

***assegni di ricerca))***;

f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti

pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle

grandi reti infrastrutturali europee ***((nell'ambito del programma***

***europeo Horizon 2020))***;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie

imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la maggioranza

delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al

di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo

termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della

ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali

contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino

***((assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di***

***sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a***

***carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale***

***(PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base***

***(FIRB);))***

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che

partecipano a bandi europei di ricerca.

***((l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo***

***umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla***

***digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.))***

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono individuate le risorse disponibili ***((nel FAR))*** da

destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di

cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti

variazioni di bilancio.

***(( Art. 57-bis***

***Modifica all'articolo 1, comma 58,***

***della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ))***

***((1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n.***

***228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' quelli***

***adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico***

***2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del***

***comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».))***

***((2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata una spesa nel***

***limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2***

***milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per***

***l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli***

***stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese***

***rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge***

***31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo***

***del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della***

***missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del***

***Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, per***

***l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui***

***all'articolo 58, comma 5.))***

Art. 58

Disposizioni urgenti per lo sviluppo

del sistema universitario e degli enti di ricerca

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e

della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite

dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono

sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite

dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015»

sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

2. Il ***((Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'***

***statali))*** e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro

42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il ***((Fondo ordinario per***

***gli enti di ricerca))*** e' incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno

2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,

dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: «***((Non e'***

***richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo))*** nel

caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei

programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,

effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

***((3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del***

***decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «soggetti***

***privati» sono aggiunte le seguenti: «nonche' da finanziamenti di***

***soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca».))***

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni

nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si

provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni

scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo

1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi

esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai

collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che

si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico

accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno

scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello

dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal

presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi

esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di

euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Eventuali ***((risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli***

***indicati al comma 5 del presente articolo))***, tenuto anche conto della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto,

rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle

istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

***((7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in***

***agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle***

***aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole,***

***nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei***

***vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di***

***utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, puo' assumere operai***

***agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto***

***collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e***

***florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione***

***puo' avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,***

***stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali***

***e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia***

***di contratto.))***

Art. 59

***(( Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita' degli***

***studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi ))***

***((1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti***

***e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro***

***quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto, borse di mobilita' a favore di***

***studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti,***

***intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di***

***laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso***

***universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle***

***universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella***

***di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.))***

***((2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita',***

***nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande e***

***i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito***

***tra i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato***

***tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente***

***e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.))***

***((3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla***

***base dei seguenti criteri:))***

***(( a)possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore***

***conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione***

***all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;))***

***(( b)condizioni economiche dello studente individuate sulla base***

***dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al***

***decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive***

***modificazioni.))***

***((4. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una***

***graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai***

***sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al***

***presente articolo. In caso di parita' di punteggio, prevale il***

***candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui alla***

***lettera ))(( b)del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di***

***cui alla lettera ))(( a)del medesimo comma 3. La comunicazione della***

***graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal***

***Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro 45***

***giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e***

***comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione***

***diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso***

***un'universita' situata in una regione differente da quella di***

***residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione***

***delle universita' telematiche.))***

***((5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che***

***hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1***

***possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma***

***restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a***

***condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:))***

***(( a)aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi***

***universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di***

***iscrizione;))***

***(( b)aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;))***

***(( c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.))***

***((6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio***

***assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.))***

***((7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene***

***assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e'***

***iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.))***

***((8. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5***

***milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di***

***euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei***

***giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui***

***all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per***

***l'erogazione delle borse di mobilita'.))***

***((9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17***

***milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui***

***all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.***

***70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.***

***106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate***

***all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per***

***ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015.***

***Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini***

***di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si***

***provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si***

***rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.))***

***((10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad***

***apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))***

***((11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e***

***della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti***

***tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di***

***Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita'***

***degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che***

***definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione***

***dei beneficiari. Il suddetto Piano e' triennale e puo' essere***

***aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili.***

***Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate***

***annualmente con la legge di stabilita'.))***

Art. 60

Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e

delle procedure di valutazione del sistema universitario

***((01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle***

***universita' destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento***

***qualitativo delle attivita' delle universita' statali e al***

***miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle***

***risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.***

***180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,***

***e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al***

***16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20***

***per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non***

***inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di***

***tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla***

***base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita' della***

***ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle***

***politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale***

***dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della***

***ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente***

***comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per il***

***finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a ciascun***

***anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.))***

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle

universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio

finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le

finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24

dicembre 1993, n. 537, ***((e alla legge 7 agosto 1990, n. 245))***,

concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema

universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il

sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per

le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse

di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di

rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni

relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il

finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo

statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle

universita' non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di

valutazione ***((delle attivita' amministrative))*** delle universita' e

degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel

rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita'

ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

***((3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema***

***di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire***

***un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a***

***tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi***

***dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,***

***sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1***

***milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a***

***500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente***

***riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'***

***di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre***

***1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014,***

***mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di***

***ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5***

***giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite***

***all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12,***

***comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno***

***degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per***

***ciascun fondo.))***

***((3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che***

***richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera***

***))***d)***((, del regolamento di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non***

***superiore complessivamente a cinquanta unita'» sono sostituite dalle***

***seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel***

***bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori***

***oneri per la finanza pubblica».))***

***((3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo***

***quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o***

***maggiori oneri per la finanza pubblica.))***

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 61

Copertura finanziaria

1. ***((Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18,***

***comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma***

***1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a***

***104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per***

***l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016***

***al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di***

***euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno***

***2022, si provvede:))***

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di

euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9

milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno

2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante

corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate

derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

***(( b)quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni***

***di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, dello***

***stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di***

***euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo***

***Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013***

***l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche***

***sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013,***

***l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;))***

***(( c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.***

***221;))***

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante

corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,

relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

***((d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5***

***milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente***

***riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515,***

***della legge 24 dicembre 2012, n. 228;))***

***((d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,***

***mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;))***

***((d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante***

***corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,***

***del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;))***

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento

dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,

nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante

di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da

compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di

cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura

dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle dogane ***((e dei monopoli))*** da adottare entro il 31

dicembre 2013; il provvedimento e' efficace dalla data di

pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei

soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti

le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere

conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita'

previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto

stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.

183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL

CONTENZIOSO CIVILE

Capo I

Giudici ausiliari

Art. 62

Finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili,

compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le

priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello con i

programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai

procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Art. 63

Giudici ausiliari

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla

nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del

Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio

superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio

giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata

a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.

25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari,

nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del

Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto

negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione

della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,

lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e'

iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il

candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli

avvocati dello Stato, a riposo ***((da non piu' di tre anni al momento***

***di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non***

***esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la***

***loro funzione per almeno cinque anni;))***

***(( b)i professori universitari in materie giuridiche di prima e***

***seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre***

***anni al momento di presentazione della domanda;))***

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

***(( d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre***

***anni al momento di presentazione della domanda;))***

***(( e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento***

***di presentazione della domanda.))***

Art. 64

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono ***((necessari))*** i seguenti

requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di

sicurezza;

e) avere idoneita' fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu'

lieve prevista ***((dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle***

***professioni di provenienza.))***

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al

momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver

compiuto i settantacinque anni di eta'.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al

momento della presentazione della domanda il candidato deve essere

stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e

non aver compiuto i sessanta anni di eta'.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti

previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una

adeguata conoscenza ***((delle lingue))*** italiana e tedesca. Si osserva

altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e

successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i

consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle

regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e

provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,

comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti

politici.

Art. 65

Pianta organica dei giudici ausiliari.

Domande per la nomina a giudici ausiliari

***((1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente***

***decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il***

***Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini***

***distrettuali, e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei***

***giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso***

***ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata tenendo***

***conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna***

***Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente***

***non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.))***

2. ***((Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati))*** le

modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina a

giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E'

riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti

all'albo. ***((A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro***

***che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione***

***all'Albo))***. Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito

internet del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al

consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina,

indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti

previsti ***((nella pianta organica))*** per ciascun ufficio giudiziario e

redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari

alle diverse sezioni dell'ufficio.

Art. 66

Presa di possesso

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il

termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63,

comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente

della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Art. 67

Durata dell'ufficio

1. ***((Il giudice ausiliario e' nominato per la durata))*** di cinque

anni***((, prorogabili))*** per non piu' di cinque anni.

2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63,

comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del

settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza,

dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

Art. 68

Collegi e provvedimenti. Monitoraggio

1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice

ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e'

relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta

procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al

monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di

rilevare il rispetto ***((dei parametri di operosita'))*** ed il

conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Art. 69

Incompatibilita' ed ineleggibilita'

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle

incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati

ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui

all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni

presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio

dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque

anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non

possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del

distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non

possono rappresentare, assistere o ***((difendere le parti di***

***procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo***

***distretto neppure))*** nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non

possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di

altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in

relazione ai quali hanno svolto le funzioni. ***((Il divieto si estende***

***ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.))***

Art. 70

Astensione e ricusazione

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere

ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile,

oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del

medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato,

anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio

professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle

parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo'

essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di

avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha

svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle

parti in causa o uno dei difensori.

Art. 71

Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'

viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di

dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando

sussiste una causa di incompatibilita'.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno ***((dalla data***

***della nomina))***, il consiglio giudiziario in composizione integrata

verifica che il giudice ausiliario ***((abbia definito))*** il numero

minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, ***((e propone))***

al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in

mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata

conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone

motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice

ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e

proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in

composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la

fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della

magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del

Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura.

Art. 72

Stato giuridico e indennita'

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di

magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita'

onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per

ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei

confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso,

la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi

previdenziali.

4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i

trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Art. 73

Formazione presso gli uffici giudiziari

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata

almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui

all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30

negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto

processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto

processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,

***((ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110))*** e che non

abbiano compiuto i ***((trenta anni))*** di eta', possono accedere, a

domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione

teorico-pratica presso ***((le Corti di appello, i tribunali ordinari,***

***gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i***

***minorenni))*** della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage

formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto

esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i

medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione

teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di

Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i

Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e ***((le***

***province autonome di Trento e di Bolzano))***, nell'ambito della propria

autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto

dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento

presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione

Siciliana e presso il ***((Tribunale Regionale di Giustizia***

***amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano))***.

2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti

gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce

preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al

punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. ***((A parita' dei***

***requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai***

***corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla***

***laurea))***.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano

domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche

a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere

espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene

conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio

di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione

Siciliana, il ***((Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di***

***Trento e la sezione autonoma di Bolzano))***, i Tribunali Amministrativi

Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu'

sezioni in cui sono trattate specifiche materie

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha

espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la

continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo

dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel

compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi

affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia

fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in

condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce

loro la necessaria assistenza tecnica. ***((Per l'acquisto di dotazioni***

***strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo***

***e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.))*** Nel

corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato

puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine

di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio.

L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della

valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del

conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi

formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia

amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica

***((di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186,***

***e successive modificazioni))***, ne' ai fini del conferimento delle

funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge.

Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o

rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.

5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e

il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di

riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle

notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di

mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro

attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono

ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i

magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro

specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale

***((secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da***

***parte della Scuola superiore della magistratura.))*** I laureati ammessi

a partecipare al periodo di formazione ***((teorico-pratica))*** presso il

Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il

***((Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la***

***sezione autonoma di Bolzano))*** sono ammessi ai corsi di formazione

organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia

Amministrativa.

***((5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e'***

***condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati***

***e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali,***

***secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli***

***stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense***

***o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.))***

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali,

partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi

al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice

ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli

relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di

interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli

relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale

svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita'

professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono

rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi

della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al

magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico

professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e

non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o

autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo

dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per

sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto

fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza

e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione

giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine

giudiziario.

10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',

compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla

professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle

scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con

modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla

professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il

tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi

al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una

relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo

dell'ufficio.

12. ***(((soppresso).))***

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito

positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il

periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio

professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della

frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le

professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e

delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a

parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti

dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della

giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i

concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito

positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a

parita' di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza

per la nomina ***((a giudice onorario))*** di tribunale e ***((a vice***

***procuratore onorario))***.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il

comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui

al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito

positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso

consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante

l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche

convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel

rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo

quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande

presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia

amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a

tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia

ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima

del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III

Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di

cassazione

Art. 74

***(( Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della***

***Corte di cassazione con compiti di assistente di studio ))***

***((1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio***

***decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:))***

***(( a)le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del***

***massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti:***

***«sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del***

***ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;))***

***(( b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))***

***((«Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto***

***delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal***

***Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare***

***fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del***

***ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I***

***magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle***

***camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati,***

***senza possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di***

***esprimere il voto sulla decisione».))***

***((2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115***

***dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio***

***1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente***

***articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il***

***Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la***

***piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la***

***meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo,***

***e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente***

***di studio.))***

***((3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore***

***della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei***

***magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle***

***sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di***

***studio.))***

***((4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di***

***cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per***

***le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi***

***alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e***

***dell'attivita' svolta dai magistrati addetti all'ufficio del***

***massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti***

***di assistente di studio.))***

***((5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e'***

***sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.))***

***((6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla***

***pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente***

***articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta***

***giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto.))***

***((7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito***

***il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni***

***dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici***

***giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.))***

Capo IV

Misure processuali

Art. 75

Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla

corte di cassazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei

casi stabiliti dalla legge.»;

b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e'

sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data

stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati

agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare

memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere

sentiti, se compaiono.»;

c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la

richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono

sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte

del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter».

***((2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai***

***giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di***

***fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia***

***adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto.))***

Art. 76

Divisione a domanda congiunta demandata

a un professionista

1. ***((Nel titolo V del libro quarto del codice))*** di procedura

civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente:

«***((Art. 791-bis))*** ***(((Divisione a domanda congiunta).))*** - Quando non

sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o

altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali

creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto

l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al

tribunale competente per territorio, domandare ***((la nomina di un***

***notaio ovvero di un avvocato aventi))*** sede nel circondario al quale

demandare le operazioni di divisione. ***((Le sottoscrizioni apposte in***

***calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo***

***richiedono, da un notaio o da un avvocato))***. Se riguarda beni

immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo

2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e

seguenti ***((del presente codice))***. Il giudice, con decreto, nomina il

professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su

richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha

sottoscritto il ricorso, il ***((professionista incaricato))*** rimette gli

atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e

ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e'

reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il ***((professionista incaricato))*** designato, sentite le parti e gli

eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti

che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113

del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina

predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non

comodamente divisibili e da' avviso alle parti e agli altri

interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al

professionista delegato di cui al ***((Libro terzo, Titolo II, Capo IV,***

***Sezione III, § 3-bis))***. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo

il ***((professionista incaricato))*** predispone il progetto di divisione

e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al

Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione

dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto

di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le

disposizioni di cui al ***((Libro quarto))***, Titolo I, Capo III bis; non

si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo

702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni

necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette

le parti avanti al ***((professionista incaricato))***.

Decorso il termine di cui al ***((quarto comma))*** senza che sia stata

proposta opposizione, il ***((professionista incaricato))*** deposita in

cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il

giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti

al ***((professionista incaricato))*** per gli adempimenti successivi.».

Art. 77

Conciliazione giudiziale

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:

«***((Art. 185-bis))*** ***(( (Proposta di conciliazione del giudice).))*** -

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita

l'istruzione, ***((formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla***

***natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di***

***questioni di facile e pronta soluzione di diritto))***, una proposta

transattiva o conciliativa. ***((La proposta di conciliazione non puo'***

***costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice))***»;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola

«transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso

comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le

parole «o conciliativa».

Art. 78

Misure per la tutela del credito

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente

periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma,

deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle

parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a

comparire»;

b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non

impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in

prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del

codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 79

Semplificazione della motivazione della sentenza civile

( ***((soppresso). ))***

Art. 80

Foro delle societa' con sede all'estero

( ***((soppresso). ))***

Capo V

Modifiche all'ordinamento giudiziario

Art. 81

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 76 ***(((Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte***

***suprema di cassazione).))*** - 1. Il pubblico ministero presso la Corte

di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle

udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di

cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla

sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del

codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige

requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

Capo VI

Disposizioni in materia di concordato preventivo

Art. 82

Concordato preventivo

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono

aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con

l'indicazione dei rispettivi crediti»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «***((Con decreto***

***motivato che fissa il termine di cui al primo periodo))***, il tribunale

puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,

secondo comma, n. 3***((; si applica))*** l'articolo 170, secondo comma. Il

commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in

essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne

immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui

all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse,

puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza

del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i

presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del

debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo

18.».

2. All'articolo 161, settimo comma, ***((primo periodo, del))*** regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni»

sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del

commissario giudiziale, se nominato».

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con il decreto ***((che fissa il***

***termine di cui al sesto comma))***, primo periodo, il tribunale deve

disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla

gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini

della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore

deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza

del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del

termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita una

situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,

e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In

caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi

secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore

e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del

piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il

commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con

il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in

ogni momento sentire i creditori».

***((3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative***

***di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il***

***privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice***

***civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei***

***manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative***

***abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la***

***revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.))***

Capo VII

Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia

Art. 83

Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti:

«***((di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in***

***seconda istanza magistrati in servizio))***».

Capo VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 84

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le

seguenti modificazioni:

***((0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera ))(( a)e' sostituita***

***dalla seguente:))***

***((«))(( a)mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da***

***un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti***

***nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una***

***controversia, anche con formulazione di una proposta per la***

***risoluzione della stessa»;))***

***((0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:))***

***((«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui***

***all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso***

***un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la***

***controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa***

***controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo***

***territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la***

***prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo***

***alla data del deposito dell'istanza»;))***

***(( a)all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:))***

***((«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto***

***a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del***

***procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle***

***agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa***

***altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento***

***di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda***

***giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per***

***iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il***

***contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento***

***che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve***

***essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il***

***giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non***

***provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte***

***della facolta' di chiedere la mediazione»;))***

b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente

comma:

«***((1-bis))***. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a

una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da

responsabilita' medica ***((e sanitaria))*** e da diffamazione con mezzo

della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti

assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto***((, assistito***

***dall'avvocato))***, preliminarmente a esperire il procedimento di

mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di

conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.

179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo

128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del

procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della

domanda giudiziale. ***((La presente disposizione ha efficacia per i***

***quattro anni successivi alla data della sia entrata in vigore. Al***

***termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e'***

***attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio***

***degli esiti di tale sperimentazione))***. L'improcedibilita' deve essere

eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal

giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la

mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la

successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo

6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata

esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di

quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il

presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,

140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

***(( c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:))***

***((2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto***

***dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,***

***valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il***

***comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del***

***procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del***

***procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della***

***domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui***

***al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione***

***delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima***

***della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza***

***dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la***

***mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle***

***parti il termine di quindici giorni per la presentazione della***

***domanda di mediazione;))***

***((c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:))***

***((«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'***

***condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione***

***si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si***

***conclude senza l'accordo»;))***

***(( d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:))***

***((«4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:))***

***(( a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino***

***alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della***

***provvisoria esecuzione;))***

***(( b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al***

***mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura***

***civile;))***

***(( c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini***

***della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice***

***di procedura civile;))***

***(( d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei***

***provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di***

***procedura civile;))***

***(( e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione***

***relativi all'esecuzione forzata;))***

***(( f) nei procedimenti in camera di consiglio;))***

***(( g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;))***

***(( e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:))***

***((«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto***

***dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto***

***costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o***

***conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o***

***l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa,***

***assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione***

***della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la***

***scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il***

***giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione***

***o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La***

***domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola,***

***se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro***

***organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui***

***all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,***

***successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo,***

***l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;))***

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla

seguente parola: «tre»;

***((f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:))***

***((«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito***

***della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato***

***dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il***

***giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del***

***settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del***

***comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»;))***

g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.

Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal

giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano

ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

***(( h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre***

***quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo***

***il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e***

***agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti***

***devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo***

***incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'***

***di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso***

***primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi***

***sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso***

***positivo, procede con lo svolgimento »;))***

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al

procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di

prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo

comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte

costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato

al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata

del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al

contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

***(( l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:))***

***((«1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma***

***processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.***

***Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una***

***proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una***

***proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta***

***in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della***

***proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze***

***di cui all'articolo 13»;))***

***(( m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai***

***seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano***

***assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle***

***parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per***

***l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,***

***l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per***

***l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e***

***certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e***

***all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al***

***verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente***

***del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del***

***rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;))***

***(( n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:))***

***((«Art. 13 ))***(Spese processuali).***(( - «1. Quando il provvedimento***

***che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della***

***proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute***

***dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al***

***periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al***

***rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo***

***stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello***

***Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo***

***unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96***

***del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente***

***comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta***

***al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo***

***8, comma 4.))***

***((2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non***

***corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se***

***ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la***

***ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per***

***l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto***

***all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare***

***esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle***

***spese di cui al periodo precedente.))***

***((3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si***

***applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;))***

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

***((Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere***

***adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria***

***preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio'***

***finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del***

***codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente***

***disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico***

***della finanza pubblica.))***»;

p)***(( all'articolo 17:))***

***((1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:))***

***((«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del***

***presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,***

***sono determinati:))***

***(( a)l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli***

***organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di***

***ripartizione tra le parti;))***

***(( b)i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita'***

***proposte dagli organismi costituiti da enti privati;))***

***(( c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non***

***superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della***

***mediazione;))***

***(( d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in***

***cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi***

***dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi***

***dell'articolo 5, comma 2»;))***

***((2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:))***

***((«5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'***

***della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e'***

***disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente***

***decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte***

***che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese***

***dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle***

***disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di***

***giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30***

***maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte***

***e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione***

***sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo'***

***essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena***

***di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione***

***necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.))***

***((5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro,***

***nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».))***

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

***(( Art. 84-bis***

***Modifica all'articolo 2643 del codice civile ))***

***((1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) e'***

***inserito il seguente:))***

***((«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con***

***la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico***

***ufficiale a cio' autorizzato».))***

***(( Art. 84-ter***

***Compensi per gli amministratori di societa' controllate dalle***

***pubbliche amministrazioni ))***

***((1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,***

***sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:))***

***((«5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente***

***controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,***

***comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono***

***esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati***

***nei mercati regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse***

***controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del***

***codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del***

***consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito e corrisposto***

***in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico***

***complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per***

***eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso del***

***mandato antecedente al rinnovo.))***

***((5-quinquies. Nelle societa' direttamente o indirettamente***

***controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,***

***comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono***

***titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo***

***degli organi di amministrazione e' sottoposta all'approvazione***

***dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di***

***remunerazione degli amministratori con deleghe di dette societa' e***

***delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater.***

***In tale sede, l'azionista di controllo pubblico e' tenuto ad***

***esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.))***

***((5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies***

***si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di***

***amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della***

***presente disposizione ovvero, qualora si sia gia' provveduto al***

***rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in***

***via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e***

***5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla***

***data di entrata in vigore della presente disposizione siano state***

***adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del***

***presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle***

***previste nei medesimi commi».))***

Capo IX

Disposizioni finanziarie

Art. 85

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II

del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per

l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino

all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione

dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio

degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al

Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria ***((alla copertura***

***finanziaria del))*** maggior onere risultante dall'attivita' di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma

Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di

previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e

delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle

misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII ***((del***

***presente titolo non devono derivare))*** nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

Art. 86

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |